

CCCXXI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI' 13 MARZO 1974

Presidenza del presidente CONTU

indi

del vicepresidente MONNI

indi

del presidente CONTU

I N D I C E

Proposte di legge: «Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche» (215); «Norme relative ad interventi a favore di aziende e cooperative danneggiate da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche» (319) (Discussione su un testo unificato):

MADDALON	8757
SASSU	8757
PISANO, relatore	8757
PUDDU MARIO, Assessore all'agricoltura e foreste .	8758
ZUCCA	8759
ANEDDA	8761

Schema di D.P.R. concernente: «Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna». (Discussione):

MELIS MARIO	8713
CABRAS	8715
ZUCCA	8719
CARRUS	8725
SODDU	8729
MASIA, relatore	8732
SERRA, Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica	8734

Sull'ordine del giorno:

PRESIDENTE	8755
----------------------	------

CARRUS	8755
SODDU	8756
ZUCCA	8756

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

CARRUS, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione dello schema di D.P.R. concernente: «Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna», relatore l'onorevole Masia.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Mario Melis. Ne ha facoltà.

MELIS MARIO (P.S.d'A.). Signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, il Gruppo sardista voterà a favore delle norme di attuazione sottoposte al parere dell'assemblea. Questo non significa che noi condividiamo ed accettiamo l'impostazione politica del Governo in ordine alla necessità di tali norme, al meccanismo formativo di queste ed ai contenuti che le qualificano. Non l'accettiamo per ragioni di principio e di sostanza. L'aberrante interpretazione dell'articolo 56 del nostro Statuto che il potere centrale dello Stato ci ha imposto, con la prevedibile disponibilità della Corte Costituzionale, ci impedisce infatti di attuare autonomamente le disposizioni statutarie negli ambiti legislativo ed amministrativo. Ciò è evidentemente inaccettabile. Questo non significa che noi ci sottraiamo al dovere di concorrere al perfezionamento delle norme, sì da arricchire l'autonomia di contenuti e qualificazioni rilevanti individuando momenti decisionali e suscitando fermenti creativi nell'ampliarsi delle sfere di competenza. Il problema dell'autonomia regionale e, in una prospettiva più ampia, dello Stato regionalista, non può essere visto solo dall'angolazione del potere regionale ma, ovviamente, anche da quella del potere centrale, posto che il primo si espande ed opera in relazione al contrarsi ed al cessare del secondo.

Ebbene, onorevoli colleghi, lo Stato regionalista vive in Italia giorni di profonda contraddizione. Sopravvivono infatti, in sede di Governo centrale, Ministeri e strutture decisionali superate dalla nuova realtà costituzionale e dal contestuale sorgere nelle Regioni di strutture ed organi di gestione politica ed amministrativa sostitutivi di quelli centrali per averne recepito le competenze e le funzioni. Questo dualismo è causa di enormi danni, perché gli organi centrali pretendono di continuare a svolgere funzioni passate alla competenza regionale, così vanificandola o comunque ritardandola e comprimendola e rendendone l'attività precaria, incerta, contestata.

Assistiamo alla quotidiana espropriazione di poteri regionali da parte degli organi centrali e ciò proprio per l'innaturale sopravvivenza di questi. Non si sfugge, onorevoli colleghi, a questa esigenza. Lo Stato deve prendere atto

della nuova realtà regionale ristrutturando profondamente i suoi organi, sopprimendo quelli le cui funzioni sono passate alla competenza regionale. Che significato ha, in Italia, il Ministero dell'agricoltura, posto che la competenza esclusiva in questa materia è passata alle Regioni? Che significato ha la sopravvivenza dei Ministeri della spesa? La Regione deve diventare il punto di snodo di tutto il potere pubblico nell'ambito del proprio territorio. Ciò significa che anche i residui poteri dello Stato debbono estrinsecarsi attraverso gli organi regionali, consentendo così il realizzarsi, nelle singole Regioni, del tanto auspicato coordinamento la cui carenza è causa di tanta confusione e di disamministrazione. Così come la Regione dovrà darsi norme di comportamento che limitino i suoi poteri di gestione amministrativa diretta per trasferirli negli enti locali e, per essi, nei comprensori o distretti all'interno dei quali i comuni e le province possono meglio organizzare le proprie attività istituzionali, trasformandosi da enti di registrazione anagrafica in organi dinamici di propulsione e sviluppo dell'economia e della società civile. In questo quadro costituzionale, allo Stato saranno riservati compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo ed impulso, alle Regioni compiti creativi che trasformino e adeguino alla realtà viva delle rispettive sfere di azione le scelte di fondo maturate nel Parlamento dello Stato.

Per far ciò, come dicevo, le Regioni opereranno attraverso gli enti intermedi quali moderni strumenti della democrazia di base. Ma per noi sardi il problema dell'autonomia è più profondo e, per certo verso, drammatico. Noi non possiamo — e quindi non dobbiamo — accettare l'ipotesi che in sede di potere centrale si va affermando in ordine al livellamento degli Statuti speciali a quelli delle Regioni di diritto comune. I nostri problemi sono peculiari e specifici, profondamente diversi e, troppo spesso, contrastanti con quelli del resto del Paese. La nostra insularità, l'equidistanza fra il continente europeo e quello africano, fa di noi un popolo mediterraneo partecipe di civiltà diverse, aperto a correnti di pensiero niente affatto univoche. Siamo

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

depositari di una civiltà che è nostra, solo nostra e alla cui luce si è modellata una società la cui cultura è patrimonio irrinunciabile non solo per i sardi ma per l'intera umanità. Abbiamo il dovere e il diritto di difenderla, di esaltarla, di svilupparla secondo la genialità primigenia del nostro popolo, secondo le sue naturali vocazioni ed esigenze. Solo così un popolo costruisce la sua storia e cresce. A noi legislatori non dovrebbe sfuggire che nei rari momenti di libertà politica di cui il nostro popolo ha goduto siamo stati capaci di esprimere una civiltà giuridica con un organico corpo di leggi che hanno illuminato la notte medioevale del diritto intermedio italiano ed europeo.

Dobbiamo tornare ad essere noi stessi se vogliamo sfuggire alla frustrazione, all'alienazione, all'annientamento. L'impegno politico cui tutti noi dobbiamo essere fedeli è quello di iniziare immediatamente un serrato confronto con il potere centrale per la revisione dello Statuto. Più che con il Governo, dovremmo ricercare momenti di incontro e di dialogo con il Parlamento, dimostratosi in questi ultimi tempi più aperto e, sia pure con molte riserve, più sensibile all'istanza regionalista. Non a caso il disegno di legge numero 509 trova la sua genesi in un'iniziativa parlamentare, così come l'indagine sui fenomeni della criminalità in Sardegna e quella ancora in atto, presieduta dal senatore Oliva, sull'attuazione delle autonomie regionali e riforma degli organi centrali dello Stato. Ma, giunti a questo punto, il discorso si amplia e coinvolge lo stesso Parlamento. La sua attuale struttura è anacronistica ed oppressiva per le minoranze etniche, per le regioni emarginate e di frontiera quali la nostra. Abbiamo detto per primi in questa Assemblea e ripetuto in più occasioni (lo proclamiamo nel nostro Statuto) l'esigenza che una delle Camere sia partiteticamente rappresentativa delle Regioni, così come avviene nei Paesi a più alto livello di maturità democratica. Altrimenti le Regioni più ricche, e per ciò stesso più popolate continueranno ad opprimere quelle più deboli e arretrate e, per ciò stesso, condannate allo spopolamento il potere regionale, per diventare momento es-

senziale ed autentico del potere statale, e non di questo subalterno e derivato, deve concorrere al formarsi della volontà legislativa e quindi alle scelte di fondo che investono la vita dell'intero Paese. Solo così è possibile la convivenza, solo così si legittima l'unità nazionale. Altrimenti precipitiamo nella giungla, dove prevale la violenza del più forte e si suscita la difesa e la ribellione di chi non vuole accettare la condizione mortificante ed ingiusta del debole.

Gli Stati si legittimano nella giustizia e non nella sopraffazione. In questa logica si inserisce ed impone la riforma della Corte Costituzionale, oggi più che mai giudice di parte perché prescelta ed investita dei suoi poteri da una sola parte. Entrare nel merito delle singole norme poco rileva in questa sede. Ricorrendo all'istituto del decreto delegato otteniamo solo che ci vengano trasferite funzioni e non anche potestà legislative. Leggendo fra le righe delle norme, poi, abbiamo un'ulteriore riprova, soprattutto in materia di competenze delegate, del malvolere del potere centrale, malvolere che si concreta nello scaricarci attività ed oneri, tacendo nel contempo sulle risorse finanziarie necessarie per assolverli.

Nell'approvare questo gruppo di norme, onorevoli colleghi, noi abbiamo la consapevolezza di non aver raggiunto un traguardo, ma rinnovato l'impegno per il conseguimento di un autogoverno autentico del popolo sardo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo stati chiamati ad esaminare e poi ad approvare, forse (ma, come dirò, a me non sembra), uno dei più importanti documenti di questa e di tutte le legislature in una situazione della quale poco si dice quando ci si limita a definirla imbarazzante.

In sede di esame da parte della prima Commissione si è detto — e questo concetto resta chiaramente riaffermato nella relazione — che ove non si vogliano determinare ulteriori e non brevi ritardi, occorre semplicemente accogliere lo schema senza chiedere alcuna

modifica, accontentandosi del fatto che le norme d'attuazione finalmente vi siano, in un loro sistematico complesso, e che si verifichi finalmente il passaggio alla nostra Regione di tutti i poteri che le competono. Tentare l'introduzione di miglioramenti, di correttivi, di integrazioni sarebbe inutile, quasi certamente, perché i tentativi verrebbero respinti e sarebbe certamente dannoso in quanto ciò comporterebbe soltanto ulteriori ed incalcolabili ritardi.

Non possiamo non constatare quanto ciò sia deludente e sconcertante giacché l'autonomia della nostra Regione si accingerebbe a completarsi nei suoi poteri e nei suoi strumenti non già in virtù della lotta del popolo o di quella parte di esso che crede nell'autonomia come strumento soprattutto di emancipazione civile; non già in virtù di quella tensione autonomistica che avrebbe dovuto caratterizzare non soltanto la fase della nascita della Regione, ma ogni momento della sua esistenza; bensì per elargizione dall'alto e da parte del «padrone» di sempre, che ha quasi l'aria di svegliarci da un profondo sonno per ricordarci che abbiamo dimenticato alcune delle cose che ci sono state assegnate e che occorre andare a ritirare prima che si disperdano o siano relegate in reconditi e polverosi ripostigli. E noi abbiamo l'aria di accogliere con fastidio questo richiamo, perché la nostra casa è piccola e in tutti questi anni non abbiamo saputo ampliarla, renderla sufficientemente capiente ed ora non sappiamo neppure dove collocare le masserizie, ingombranti per lo Stato che se n'è voluto disfare, tanto più ingombranti per noi che non sappiamo dove sistemarle. Se la tensione autonomistica non fosse mancata nei venticinque anni di vita dell'Istituto, certamente non saremmo alle prese con questo problema così strano, con questo traslocco del quale non siamo neppure in grado di dire se sia fatto bene o male, se le cose che ne sono oggetto siano utili o inutili e se, per caso, nei vagoni piombati del lentissimo treno merci in arrivo sia veramente contenuto tutto quello che ci spetta, quello che ci sarebbe utile e necessario o non piuttosto soltanto delle inutili cian-

frusaglie che servono unicamente a rendere più scomoda la vita di chi dovrà riceverle.

I componenti del Consiglio della settima legislatura dovranno ritirare le merci e fare l'inventario, accantonare o rispedire al mittente ciò che non serve e reclamare ciò che eventualmente sia stato trattenuto, perché, io ne sono certo, cose importanti ed utili, anzi le cose più importanti, sono state trattenute dallo Stato che, più si diffonde l'autonomia, più diventa geloso delle proprie prerogative vere o anche soltanto presunte. Avranno essi quella tensione autonomistica che è quasi sempre mancata durante questi lunghi anni? Che è mancata durante questa sfortunata, travagliata, infelice sesta legislatura? Io me lo auguro, lo auguro ai sardi, lo auguro soprattutto ai colleghi che faranno parte della prossima legislatura, auspicando — perché occorre una grande ventata di rinnovamento anche nelle persone — che siano molti e tutti pieni di entusiasmo e sempre disponibili all'impegno ed anche al sacrificio e tutti premurosi, più che del personale interesse, di quello del popolo sardo. L'inventario di queste norme sarà comunque il loro primo compito e di qui essi dovranno partire per una riconsiderazione dell'autonomia. Una riconsiderazione dell'autonomia che dovrà innanzitutto proporsi una esatta e precisa definizione dei suoi compiti ed una rivendicazione dei suoi effettivi poteri.

Noi abbiamo dovuto constatare che talvolta questi poteri vengono contestati, tal'altra conculcati. Lo Statuto e per lui il Governo, a ben considerare, si presenta nei nostri confronti come un gran ladrone dei nostri beni. I componenti della prossima Assemblea, richiamandosi al numero di serie della legislatura dovranno, a mio parere, ripristinare l'antichissimo (e pareva abbastanza radicato) ed ora però alquanto desueto principio: settimo, non rubare. Essi stessi, non è neppure il caso di dirlo, dovranno, nella vita pubblica (non ho ragioni di dubitare per quanto riguarda quella privata), uniformarsi scrupolosamente a questo principio. E ciò è più difficile di quanto non sembri, me ne rendo conto, soprattutto per coloro i quali detengono il potere, che viene esercitato trop-

po spesso in termini di vero e proprio ladrocinio o sul filo del rasoio al di là del quale sono le norme del codice penale. Il sottogoverno, il clientelismo, i rapporti ed i legami col grande padronato industriale ed agrario, anche se non sempre costituiscono uno scioglimento sul terreno delle previsioni delle norme criminali, rappresentano certo un'infrangenza alla norma del settimo comandamento. Con questa purezza occorrerà rivolgersi allo Stato per reclamare l'osservanza. La Regione deve avere i suoi poteri, tutti i suoi poteri ed al popolo sardo siano riconosciuti tutti i suoi diritti.

Scaraventare il ciarpame in gran parte logoro, in gran parte abborracciato di norme che è stato sempre difficile attuare e che non appaiono per lo più rispondenti ai loro scopi sulla testa dell'Istituto regionale non significa riconoscere i diritti del popolo sardo, ma significherà forse un suo ulteriore impoverimento o un ulteriore logoramento dell'Istituto regionale. Riconoscere i diritti del popolo sardo significa innanzitutto e soprattutto dargli la possibilità di accedere, secondo le sue effettive necessità e secondo i suoi meriti, alle risorse della nazione; significa impedire che queste risorse siano concesse, in nome del popolo sardo, a chi le utilizzerà per proprio esclusivo ed incontrollabile interesse. E «settimo, non rubare» va detto allo Stato, innanzitutto, al Governo, ma va detto anche a coloro i quali consapevolmente o inconsapevolmente gli tengono il sacco. Sul finire della settima legislatura sarà mia cura eseguire un controllo per accertare se di questo mio umile consiglio (che non ha del resto neppure il pregio di essere originale, giacché diversi millenni or sono lo stesso consiglio veniva dato al suo popolo da un certo e non meglio identificato Mosè) sarà stato tenuto conto; controllo che sarà da me naturalmente eseguito attraverso i giornali. E sarà mio grande conforto apprendere che da parte di chicchessia non sarà in quell'occasione presentato un progetto simile a quello proposto alla fine della quinta legislatura (il progetto 7.000 posti di lavoro) ed a quello che si propone oggi, alla fine della sesta legislatura (il progetto 8.000 posti di la-

voro), che è un modo — certo inconsapevole — di tenere il sacco a chi vuole attingere al pubblico danaro col pretesto di salvare i sardi.

A proposito di questo «progetto 8.000», me lo consenta e non me ne voglia, l'onorevole Presidente della Giunta, o chi per lui, è stato scritto in un foglio (al quale peraltro io non do molto credito) che tratterebbesi in realtà di un disegno tendente a realizzare nelle mani di un industriale lombardo, piuttosto vicino agli ambienti di quella Regione, il monopolio nazionale dei tessuti di spugna. Si tratterebbe, insomma, di fabbricare una grande spugna per assorbire i danari dovuti ai sardi ed ancora una volta destinati a svincolare per vie traverse: quelli del quinto esecutivo, quelli della «509» e gli altri che ci dovrebbero essere destinati.

Dunque, no almeno al «progetto 9000», amici consiglieri della settima legislatura! Anche perché altrimenti la prassi finirà per consolidarsi e alla fine dell'ottava legislatura vi sarà un «progetto 10.000» e così via progettando. Ed i padrini, coloro che dovranno tenere a battesimo questi progetti, non potranno essere sempre lombardi, col rischio di perdere di credibilità. Occorrerà cercare popoli sempre diversi, prima nell'ambito della nazione e poi all'estero. E ci potrà persino capitare che alla fine di una qualche remota legislatura — durante la quale io non esisterò neppure come lettore di giornali — il «progetto 50.000 o 60.000» sia presentato da alcuni grossi industriali della nazione dei Boscimani, la quale, emendatasi dal cannibalismo, sarà diventata una nazione civile ed altamente industrializzata, mentre noi sardi a quell'epoca remotamente futura potremmo essere ridiventati selvaggi e persino cannibali! Nè ci sarebbe da meravigliarsi di questa ultima tendenza, sia pure in sede, diciamo così, spirituale, si sono sempre presentate anche da noi non trascurabili manifestazioni...

Come vedete, il mio discorso non è rivolto tanto a voi, onorevoli colleghi, quanto a coloro i quali siederanno qui nella prossima legislatura. Ad essi vorrei soprattutto racco-

VI LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

mandare di non dimenticare mai che il popolo sardo è un popolo povero, sempre più povero. In tempi non del tutto ancora passati il pastore sardo, per difendere il suo gregge dalle insidie dei ladroni, nelle lunghe notti poteva riposare, ma non già dormire. Riposare seduto e col mento appoggiato alla punta affilata di un bastone, affinché ogniqualvolta il capo si fosse reclinato nel sonno dovesse essere costretto a svegliarsi. « Settimo: non rubare » deve voler dire, per noi soprattutto, vigilare perché gli altri, i ladroni di tutte le risme, non continuino il saccheggio di quello che ci spetta e che ci dovrebbe essere riconosciuto come diritto nella nostra partecipazione al godimento della ricchezza nazionale, che anche noi abbiamo contribuito a produrre. Di questo saccheggio, in questa sia pure in apparenza inutile legislatura, attraverso alcune indagini compiute ed in via di definizione, abbiamo avuto tangibili prove. Sono sotto i nostri occhi i risultati dell'inchiesta sulla Tessilsarda ed a mio parere c'è di che restare sconcertati ed allarmati. Un'altra industria di dimensioni ancora più grandi, la cartiera di Arbatax, sottoposta alla nostra indagine ha, da quanto mi risulta, rivelato situazioni sulle quali si addensano gravissimi sospetti, sulle quali non si riesce a far chiarezza e intorno alle quali si ergono muri impenetrabili di silenzio e di omertà. La massima industria sarda, la SIR, con la sua innumerevole figliolanza, ha potuto installarsi nella nostra terra, al di fuori di ogni nostro potere decisionale in campo programmatorio e fruire di enormi benefici finanziari, per giunta, da parte della Regione e da parte della Cassa per il Mezzogiorno, grazie al marchingegno della proliferazione delle società. Espediente, occorre dirlo, dichiarato paradossalmente legittimo dall'organo supremo della giustizia amministrativa: il Consiglio di Stato. Vigilare, dunque, e non creare falsi miti come quelli dei « progetti 7.000 » od « 8.000 ».

Anche i mille miliardi della « 509 » debbono essere smitizzati. La nostra storia, la storia dei nostri asservimenti, delle nostre sotmissioni, dei nostri fallimenti, è contrasse-

gnata da fenomeni che si potrebbero definire di corruzione collettiva; corruzione per denaro, per poco denaro, accresciuto dalla lente di ingrandimento della nostra miseria e della nostra ignoranza. Il miliardo del regime fascista, sotto questo punto di vista, potrebbe presentare non irrilevanti affinità coi 400 miliardi della legge numero 588 ed anche coi mille miliardi della « 509 ».

La « 509 » va considerata ed apprezzata, così come del resto la 508, per la sua visione diversa e in un certo senso nuova della situazione sarda, ma deve essere orientata soprattutto (e si dovrà in questo senso introdurre ogni correttivo possibile) a riconoscere al popolo sardo poteri decisionali completi per quanto riguarda la programmazione di tutto il suo sviluppo e per quanto riguarda il danaro, tutto il danaro che a questo scopo dovrà essere destinato nella misura necessaria. I mille miliardi, ancora sulla carta e destinati a disperdersi in una lunga ambage di anni e di procedure lente e tortuose, appaiono come un'elemosina insultante, mentre, ad esempio, le Partecipazioni statali avrebbero già messo a punto un programma di spese di 14.000 miliardi da investire nel breve arco di cinque anni. Quanto di questo colossale investimento sarà destinato a lenire la miseria dei sardi? Poco, io credo, certamente. E nella spendita di quel poco, quale influenza potrà avere il nostro Istituto regionale, d'ora innanzi sovraccarico di nuovi poteri più simili alle decorazioni ornanti il petto di un vecchio generale giubilato, ex eroe nazionale, che a consistenti possibilità di intervento nella vita e nei destini del nostro popolo?

Queste norme, quindi, non attuano l'autonomia, la vera autonomia che ci necessita. La decentralizzazione del potere economico, almeno quello pubblico, che va sempre più concentrandosi, è la vera autonomia; l'autonomia che attribuisce affettive possibilità di sviluppo, che sana gli squilibri. E per ottenere questa autonomia è necessario lo sforzo di tutti, il superamento delle vecchie mentalità clientelistiche, delle antiche rivalità faziose, degli steccati che dividono artificiosamente le forze del progresso. Tenere su questi steccati anacroni-

stici significa favorire l'opera dei nostri eterni depredatori, significa concorrere moralmente ai loro ladrocinii che non sono, si badi, destinati a finire, neppure in quel clima di scandali e di moralizzazione che potrà incidere forse sulle manifestazioni più rozze e grossolane di criminalità politiche, ma non potrà determinare un mutamento del sistema che consente cose infinitamente più gravi. Pochi o anche molti miliardi dati ad un partito o ad un personaggio politico a fini di corruzione sono ancora una miserabile inezia di fronte alla conservazione di questo sistema che ancora si perpetua e che da secoli depreda le popolazioni misere del Mezzogiorno e delle isole; che le assoggetta ad una situazione di sottosviluppo, di sfruttamento coloniale (l'emigrazione è ancora una forma di sfruttamento coloniale, che ha le sue origini remote nello schiavismo).

Così dobbiamo accogliere queste cosiddette norme di attuazione: con questo profondo, direi, senso di disprezzo, con questo atteggiamento di consapevole protesta, con questo proposito che noi vorremmo ardentemente trasmettere ai nostri successori, con l'auspicio che tra di essi si verifichi quell'unità di intenti e di azioni che sola può salvare il popolo sardo da ulteriori decadimenti, avviandolo verso quel destino di floridezza, di felicità e di benessere che la storia gli ha finora negato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Credo si possa affermare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che l'attuale schema di decreto presidenziale, contenente nuove norme di attuazione, sia il più importante tra quelli esaminati dal Consiglio regionale. Se a questa valutazione si unisce la considerazione che esso ci viene presentato a venticinque anni di distanza dalla nascita della Regione, tutto ciò dovrebbe essere motivo di riflessione sull'incapacità della Regione sarda, e per essa dei suoi dirigenti, di uscire da quello stato di incompletezza e quasi di provvisorietà in cui è finora vissuto. Le mancate norme di attuazione si accompagnano infatti

alla mancata costruzione della « casa » del Consiglio regionale (se non vogliamo chiamarla palazzo) al fatto che gli uffici dell'amministrazione sono disseminati in vari punti della città; si accompagnano alla mancata strutturazione legislativa e politica della Giunta regionale; si accompagnano alla mancata definizione delle funzioni della Regione e dei vari Assessorati; si accompagnano alla mancata strutturazione, non provvisoria e non contingente, degli uffici della Regione; si accompagnano infine al caos ancora esistente intorno al problema degli enti regionali o degli enti sottoposti al controllo della Regione.

E qui ci fermiamo, limitandoci soltanto alle sovrastrutture istituzionali, senza affondare il discorso sulle strutture economiche che ci troviamo di fronte dopo venticinque anni. Ecco perché anche sotto il profilo delle sovrastrutture io confermo che la Regione sarda è all'anno zero. Si deve ricominciare da capo, se non si vuole costruire la nuova Regione sui ruderi di quella vecchia e quindi su fondamenta inconsistenti. E' importante questo schema di norme di attuazione, innanzitutto per le materie ed i settori che tocca. Alcuni di questi settori sono di competenza esclusiva o primaria della Regione (cioè le materie dell'articolo 3), il che sta ad indicare che in venticinque anni non si è riusciti neppure a trasferire alla Regione compiti, competenze ed uffici, sotto il profilo amministrativo, per materie sulle quali abbiamo appunto competenza legislativa esclusiva o primaria: polizia locale, urbana e rurale, agricoltura e foreste. Ed ha questo proposito, a parte la questione degli enti che devono essere ancora trasferiti non soltanto sotto il controllo della Regione, ma nell'organico della Regione attraverso norme legislative *ad hoc* da parte dello Stato, si presenta l'altro grosso problema, quello dell'agricoltura. Proprio in un campo in cui la Regione sarda assieme ad altre Regioni ha competenza esclusiva, attraverso il Mercato comune europeo questa competenza è ridotta pressoché a zero, perché basta una norma comunitaria per sconvolgere tutta l'agricoltura sarda e tutti i provvedimenti che noi possiamo prendere a favore dell'agricoltura isolana.

Ci sono poi norme sui lavori pubblici di interesse regionale (materia di esclusiva competenza nostra), sull'edilizia ed urbanistica, sui trasporti, sulle acque minerali e termali, sul turismo e sull'industria alberghiera, sui musei e sulle biblioteche, cioè la gran parte delle materie su cui la Regione sarda ha competenza primaria e che finora erano prive di norme di attuazione per trasferire competenze ed uffici sotto il diretto controllo della Regione. Sono poi contemplate materie di competenza cosiddetta concorrente su cui, cioè, abbiamo competenza non esclusiva ma abbastanza ampia (industria e commercio, espropriazione pur pubblica utilità, assistenza e beneficenza, igiene e sanità pubblica). Voi ricorderete che la differenza consiste nel fatto che, mentre per l'articolo 3 possiamo esercitare la competenza legislativa entro i principi generali di diritto dello Stato o le norme fondamentali delle riforme, per l'articolo 4 occorre anche legiferare entro i principi delle leggi dello Stato. Aggiungiamo di più: per la prima volta, in uno schema di norme di attuazione è contemplata una delega abbastanza estesa su materie che non sono di competenza della Regione sarda, quali l'istruzione artigiana e professione e l'assistenza scolastica.

Si tratta insomma di un complesso di norme di attuazione che indubbiamente è il più importante finora esaminato dal Consiglio regionale, e lo facciamo a venticinque anni di distanza, per cui si può ben affermare che oggi siamo in grado di esaminare queste norme, di esprimere il nostro parere e di vederle pubblicate (ci auguriamo tra non molto tempo) non tanto per quanto la nostra classe dirigente è riuscita a fare, ma solo perché finalmente sono nate le altre Regioni a Statuto ordinario e soltanto nella nuova struttura regionalistica, sia pure incompleta e combattuta dello Stato, anche la Regione sarda ha potuto non dico strappare, ma avere quelle norme cui aveva diritto da ben venticinque anni. Vale a dire che non si può neppure attribuire a merito della classe dirigente che ha guidato la Regione in questi venticinque anni se dopo cinque lustri, finalmente, abbiamo un certo gruppo di norme di attuazione più esteso di

quanto non fossero gli altri schemi di decreti. Il fatto che l'esame di questo schema di norme sia venuto in Commissione e in Consiglio in un periodo poco propizio, caratterizzato da pressioni e insistenze che tendono di fatto a limitare l'autonomia dell'organo legislativo della Regione e sostanzialmente ne intralciano l'attività (e faccio espresso riferimento alla pressione inqualificabile cui il Consiglio regionale è sottoposto da alcune settimane dai dipendenti dell'Amministrazione regionale), attività già di per sé ostacolata dall'approssimarsi di due scadenze elettorali, quali il referendum e le elezioni per il nuovo Consiglio regionale, indubbiamente non è stato di giovamento per un esame più approfondito di queste norme da parte della Commissione e da parte del Consiglio regionale. La Commissione ha cercato di esaminare i vari articoli dello schema, ma non è improbabile che siano sfuggite inesattezze o lacune.

L'approvazione di questo schema e la successiva emanazione del decreto presidenziale pongono, a mio parere, alcuni problemi di carattere giuridico e di carattere politico. Il presente schema di norme colma in gran parte una vistosa lacuna nel trasferimento alla Regione di competenze e di uffici finora rimasti in mano allo Stato anche in materia, come dicevo prima, di nostra esclusiva competenza. In secondo luogo il presente schema non risolve, se non in maniera provvisoria e insufficiente, il problema di affidare alla Regione altre competenze amministrative attraverso l'istituto della delega in alcune materie che lo Statuto ha lasciato di competenza dello Stato: parlo dell'istruzione professionale che, come voi sapete, è completamente esclusa dalla competenza legislativa e amministrativa della Regione, per cui si è dovuto ricorrere all'istituto della delega. Ovviamente, questo schema ancor meno risolve, come diceva poco fa il collega Melis, il problema di estendere le nostre competenze legislative. Cioè per quanto riguarda quei campi in cui, attraverso questo schema, in certo qual modo si allargano le competenze amministrative o in cui attraverso la delega, addirittura potremmo esercitare funzioni amministrative anche in ma-

terie che non sono di nostra competenza, è chiaro che queste norme non affrontano (e non potrebbe essere diversamente) e tanto meno risolvono il problema delle competenze legislative. E' chiaro, quindi, che, tra gli altri problemi che si aprono, soprattutto con la approvazione di queste norme, si presenta quello della revisione dello Statuto, che poteva essere pericolosa dieci o quindici anni fa quando se ne parlò per la prima volta, quando la Regione sarda, assieme alle altre a Statuto speciale, era circondata dalla diffidenza dei poteri centrali, politici e burocratici. Oggi è certamente più ammissibile, nel momento in cui, come è a tutti noto, le Regioni a Statuto ordinario hanno addirittura alcune competenze legislative e amministrative che il nostro Statuto non riconosce alla Regione sarda.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MONNI.

(Segue ZUCCA). Io credo che debba far parte di questa revisione dello Statuto anche l'eliminazione della Commissione paritetica per le norme di attuazione. Voi saprete, penso, o qualcuno di voi saprà che, anni fa, parecchi anni fa, noi tentammo di eliminare l'inerzia delle Giunte di allora. Io le ho conosciute tutte, e loro caratteristiche fondamentali sono state l'inerzia e l'incapacità... Tutte e due incominciano per «i», queste qualità...

ORRU' (P.C.I.). E finiscono per «a».

ZUCCA (Indip.). E finiscono per «a», queste due fondamentali caratteristiche che, occorre dirlo, tutte le Giunte hanno dimostrato in misura più o meno grande. Noi tentammo, dicevo, attraverso un atto di forza del Consiglio regionale, di vincere l'inerzia delle Giunte e anche la volontà contraria dello Stato che, dopo aver fatto la Costituzione, attraverso i partiti che hanno dominato il Paese in questi venticinque anni ha tentato di riprendersi potestà che la Costituzione affidava alle Regioni, non istituendo le Regioni stesse, ed ha ostacolato, per quanto ci riguardava, le nostre competenze legislative non facendo le norme di attuazione dello Statuto. Voi sapete,

però, che siamo giunti anche di fronte al giudizio della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato che le norme di attuazione dello Statuto sardo dovevano essere emanate esclusivamente attraverso l'articolo (sia pure a carattere transitorio) 56 — mi pare —, che istituisce la Commissione paritetica, per cui a nulla oggi giova fare polemica su questo fatto. La battaglia la tentammo proprio, mi ricordo, assieme al collega Piero Soggiu, che fu uno di quelli che si interessò maggiormente di queste questioni, e la perdemmo. La perdemmo anche di fronte alla Corte Costituzionale, forse per i motivi che poco fa il collega Melis ricordava, la Corte Costituzionale che è, indubbiamente, al di là della volontà dei singoli, un organo di parte, essendo espressione del potere centrale nel suo complesso (dal Parlamento alla Magistratura, al Consiglio di Stato): tutti i membri della Corte Costituzionale sono di «origine centralizzata», diciamo, anche se espressione di diversi poteri centralizzati. Comunque, è inutile fare questa polemica. Nuove norme di attuazione potranno essere emanate in modo diverso solo con l'abolizione di quella norma, che era transitoria perché il costituente pensava che la Regione sarda sarebbe stata guidata da gente capace e non inerte. Invece, a venticinque anni di distanza, quella norma, malgrado fosse transitoria, e ancora in vigore, proprio a causa anche di quell'inerzia e di quell'incapacità.

Accanto a questi problemi, direi eminentemente giuridici, ci sono problemi politici. Come vi dicevo, già questo schema di norme procede ad un notevole allargamento della sfera di competenza amministrativa della Regione (forse parlare di competenza è inesatto), di competenza effettiva. Pur avendola, prima la competenza non la potevamo esercitare; oggi, con questo schema di norme, si allarga di fatto la competenza amministrativa della Regione in materie in cui finora non ne avevamo alcuna o ne avevamo soltanto una parte, praticamente. Ciò che cosa comporta? E' chiaro che comporta una revisione non a carattere transitorio, e quindi non attraverso le dichiarazioni che hanno fatto i vari Presidenti di Giunta in tutti questi anni, una revisione, pro-

tabilmente, del numero degli Assessorati, soprattutto delle funzioni da riservare a ciascun Assessorato. E' un problema che rimane aperto, assieme agli altri; rimane aperto, ma si riaffaccia con maggiore insistenza, il problema, da risolvere non a chiacchiere, del decentramento delle funzioni amministrative e delle competenze della Regione. Ora, a questo proposito, io non sono per niente ottimista, come lo appaiono molti strateghi da tavolino dell'autonomia regionale quando affermano che è cosa pacifica e facilissima fare della Regione un organo di programmazione e di controllo e non anche di gestione. Io credo che, molti anni ancora, la Regione dovrà essere anche organo di gestione in molte materie, perché, per poter decentrare compiti e funzioni, occorre creare organismi atti a non aggravare la situazione, già grave, di oggi. Pensate che, tra le competenze che mancano alla Regione, vi è quella della ristrutturazione legislativa degli enti locali, per cui, quando si sente dire in giro: «Perché non allarghiamo la sfera di competenza dei comuni e delle province?», non si tiene conto che questa è una competenza che noi non abbiamo. Cioè, anche volendo fare qualcosa, possiamo al massimo delegare qualche funzione, ma non possiamo ristrutturare le province e i comuni per metterli in condizione di assolvere anche all'espletamento dei compiti che noi deleghiamo loro di svolgere. Questa competenza...

CARRUS (D.C.). Possiamo modificare le funzioni delle province, non quelle dei comuni!

ZUCCA (Indip.). Mi dica qual è l'articolo dello Statuto. Io questo non lo ricordo, egregio collega Carrus! D'altra parte, le province hanno così scarso contenuto...

MASIA (D.C.). Io l'ho sempre ricordato!

SODDU (D.C.). Si possono modificare le funzioni!

ZUCCA (Indip.). Ma io questo non lo ricordo affatto! Citatemi lo Statuto. Non lo ri-

cordo. Mai saputo, anzi, per dire la verità! (*Interruzioni*).

Beh! Può darsi. Mostratemi lo Statuto, perché io lo legga. Le funzioni non bastano, perché le funzioni si possono modificare anche con deleghe. Il problema è la ristrutturazione di questi enti. Abbiamo questa facoltà? Perché è inutile dare deleghe o funzioni se poi le province o i comuni rimangono quelli che sono! A che cosa serve?

Abbiamo fatto un esperimento, cioè abbiamo delegato alle province la questione dei mutui per le case. A parte la questione dei miliardi non dati e così via, cosa abbiamo ottenuto? Niente! Cioè non basta delegare enti locali; occorre che questi enti locali siano in condizioni di poter assolvere in qualche maniera ai compiti cui sono delegati. Ora, questa possibilità l'abbiamo nel nostro Statuto? A me pare di no, ecco perché...

CARRUS (D.C.). L'articolo 43 dello Statuto dice: «Le province di Cagliari, Sassari, Nuoro conservano l'attuale struttura di enti territoriali. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province...».

ZUCCA (Indip.). Caro Nino, vedi che nell'articolo 43, avevo ragione io, non c'è nulla. «Circoscrizioni e funzioni»: cosa significa, praticamente? Circoscrizione vuol dire territorio: dopo che modifichi il territorio non hai fatto niente, evidentemente. Potrai accontentare quattro paesi o cinque, spostarli da Nuoro a Sassari o viceversa, ma non hai risolto niente! Funzioni cosa vuol dire, se non puoi toccare le strutture di una provincia? Come facciamo, allora? Questo è il problema. Ma non lo pongo in senso negativo, bensì con intento costruttivo, perché quando si andrà alla revisione dello Statuto si conquisti anche questo potere. E' inutile che si dica «decentriamo» se poi non siamo in grado di rendere questi enti funzionanti ed atti ad acquisire nuovi compiti ed a svolgere nuove funzioni. Questo è il punto, secondo me.

DETTORI (D.C.). Facendo le comunità montane, in certo modo, si modifica già la struttura.

ZUCCA (Indip.). Le comunità montane! Intanto si tratta di un ente intermedio, e poi è previsto da legge nazionale. Cioè noi stiamo attuando, con la costituzione delle comunità montane, una legge nazionale, non quindi una nostra competenza, tant'è che, facendo la legge, abbiamo dovuto controllare articolo per articolo, in modo da non sgarrare di una virgola, perché la legge non ci venga poi respinta. E' una legge pura e semplice di attuazione della legge sulle comunità montane, quindi non è un esempio calzante. Caso mai, l'esempio conferma la mia tesi, che cioè senza quella legge non avremmo potuto fare manco le comunità montane! Questa è la realtà.

Comunque, ripeto, il problema non lo pongo in senso negativo, ma perché, nel momento in cui si va alla revisione dello Statuto, si tenga presente anche questo aspetto, perché diversamente noi continueremo a cianciare a vuoto di decentramento. Un po' per cattiva volontà, ma anche per fatti obiettivi, ripeto, è difficile poter decentrare funzioni tali per cui la Regione diventi veramente soltanto un organo di programmazione e di controllo. E' facile farlo nelle tavole rotonde, un po' più difficile nella realtà operante della nostra isola. Per quanto riguarda poi l'ente intermedio che si vorrebbe creare, io mi auguro che, attraverso accordi politici, si possa farlo perché in base allo Statuto (appunto laddove ricorda le province quali sono e gli enti locali quali sono) io non so se noi potremmo creare enti intermedi che impegnino comuni e province, enti locali, senza che ci sia un articolo dello Statuto stesso che a ciò ci abiliti. Queste cose io le dico (tanto l'ente intermedio non è che stia nascendo da un giorno all'altro, evidentemente) perché si avvii al più presto una seria ed effettiva revisione dello Statuto, per colmare eventualmente anche queste lacune di competenze legislative.

In base alle funzioni che rimarranno alla Regione, come si deve procedere, soprattutto

tenendo presenti le materie, le competenze e gli uffici che, secondo questo schema, passano per la prima volta di competenza effettiva della Regione? Occorre pensare, in primo luogo, a una nuova pianta organica della burocrazia regionale (cosa alla quale pare nessuno pensi!), tanto più che, come voi tutti sapete, applicando la legge per gli ex combattenti abbiamo dovuto cancellare dalla pianta organica tutti i posti lasciati liberi da coloro che vanno in quiescenza appunto in base alla legge 336. Quindi una delle cose fondamentali, prima di tutte le altre, è la nuova pianta organica, fermo restando a monte, ovviamente, le questioni delle funzioni che rimangono alla Regione e della strutturazione politica della Giunta, questioni che devono precedere quella della burocrazia e non seguirla, a mio parere. Occorre una ristrutturazione degli uffici centrali e periferici della Regione, in base alle funzioni che ci rimangono e in base alla pianta organica che sarà conseguente a queste funzioni. Occorre una nuova legge di contabilità, se vogliamo snellire le procedure, perché a nulla serve fare i cosiddetti «gruppi di lavoro» (e io mi auguro che di lavoro siano e non altro...) senza che le procedure siano snellite. E per questo occorre una nuova legge di contabilità, che ci stacchiamo in qualche modo dalla contabilità generale dello Stato che è vecchia di decenni. Occorre il riassetto definitivo delle carriere e degli emolumenti del personale della Regione (ma questo problema non sta a monte, bensì a valle degli altri problemi che ho citato prima). Occorre una nuova attività legislativa della Regione, per abolire le leggi inutili, dannose o dispersive e per rinnovare la legislazione regionale nelle materie di propria competenza. E' a tutti noto, per esempio, che in un numero notevole di materie che sono di esclusiva competenza legislativa della Regione (cito la prima che mi capita, quella della caccia) non siamo stati in grado di legiferare durante venticinque anni. Occorre infine avere la competenza per ristrutturare uffici ed enti che passano, o che passeranno, dallo Stato alla Regione.

Quando, egregi colleghi, per tornare all'inizio del mio discorso, parlavo di anno zero,

alludevo non solo alle strutture economiche (basterebbe pensare al fatto che dopo venticinque anni un terzo della popolazione sarda ha dovuto emigrare all'estero in cerca di lavoro!), ma anche alle sovrastrutture istituzionali, perché nulla è avvenuto in questo senso. Anno zero non significa che si possono cancellare con un colpo di spugna i venticinque anni di fallimento. Questi venticinque anni rimangono, ma rimangono a dimostrare che occorre finalmente una volontà politica di distruggere l'inutile, il dannoso o il provvisorio per rifondare, per ricreare le fondamenta di quella Regione che stiamo chiamando Regione «nuova», che ripeto, non può essere costruita sui ruderi della Regione vecchia, perché sui ruderi si possono costruire solo edifici destinati ad avere breve durata, in quanto mancanti di nuove, solide fondamenta.

Un breve accenno, onorevoli colleghi, all'ultima disposizione, cioè all'articolo cosiddetto finanziario di queste norme di attuazione. Impegnato in una serie di attività del Consiglio regionale, io non ho potuto esprimere il mio parere su questo articolo in Commissione. Sapevamo che c'era un grosso diverbio tra la Giunta e il Governo, in quanto il Governo offriva 14 miliardi e la Giunta ne rivendicava 30. All'improvviso sembrerebbe che, rifatti i conti, la Giunta regionale abbia trovato soddisfacente questo articolo finanziario. Ebbene, io credo che questo articolo vada stralciato e che, se la Giunta ha fatto i conti, li debba portare all'esame del Consiglio regionale, perché è probabile che sia sfuggito alla Giunta e ai tecnici di cui essa si sarà servita per fare i conti, che non soltanto passano alla Regione uffici e personale, ma che passano competenze di carattere amministrativo per settori in cui lo Stato non opererà più. Tipico è il caso, abbiamo l'esempio sotto gli occhi, degli enti del turismo. Chi pensava che, dicendo la norma di attuazione che ci veniva passato il controllo sugli enti del turismo, per questo solo fatto lo Stato avrebbe cassato i capitoli per gli enti del turismo, per cui adesso la Giunta dice: devo fare in fretta e furia una leggina per non far scomparire gli enti del turismo, per poter dare i soldi per la burocrazia, per

pagare gli impiegati, i funzionari? Eppure, a guardare la norma di attuazione, non c'è scritto questo fatto: gli enti del turismo passavano sì sotto il controllo ma non venivano distrutti né passava il loro personale alla Regione. Voglio dire che prima di accettare norme di questo tipo (per di più aleatorie, egregi colleghi, perché dire nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione significa tutto e significa niente; oggi l'imposta di fabbricazione rende tanto, domani può rendere di più, ma può rendere anche di meno), bisogna riflettere bene.

Basterebbe un'altra crisi petrolifera, vera, e non fasulla come quella che il Governo ha inventato per fare un favore ai petrolieri e che ha fatto incassare miliardi a ministri e partiti, come ormai è noto. A questo scopo la crisi è stata fatta, perché in realtà crisi non esiste, il petrolio abbonda dappertutto! Son tutte storielle che ci sono state raccontate! Ormai si sa molto bene che il Governo ha consentito l'imboscamento del petrolio, il dirottamento delle petroliere per far ottenere l'aumento del prezzo del carburante, questo è noto, e credo che nessuno possa più ciurlare nel manico. I paesi arabi hanno detto di voler ridurre la produzione fino a ottobre, ma poi anche questo non è stato fatto e son tutte balle quelle che ci raccontano sulla questione che manchi la benzina o che manchi il petrolio. Ma immaginiamo invece che domani manchi veramente il petrolio e pensiamo alle conseguenze che hanno alimentato in questi anni l'imposta di fabbricazione: allora questo articolo finanziario si riduce a gazzosa o a birra! Ci fate la birra, poi, per pagare le conseguenze di questo norma, egregi colleghi! Quindi questa norma, a mio parere, va stralciata, meditata, rivista, e nel frattempo le altre norme possono andare avanti. Occorre ben meditare su questa norma, o sostituirla, intanto il decreto può andare avanti e avrà efficacia solo nel momento in cui sarà concordata la questione finanziaria tra Stato e Regione.

Ecco, egregi colleghi, le poche cose che volevo dire su questo schema di norme di attuazione. Da quel poco che ho detto si può ri-

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

cavare questa considerazione: lasciamo una pesante eredità ai futuri legislatori della Regione, perché, con l'andamento delle cose politiche della nostra Isola, con la crisi che attanaglia se non tutte, la gran parte delle forze politiche, sarà difficile costruire Regioni nuove con partiti vecchi e in crisi. A ciascuno di noi, per quello che ha potuto fare nel lungo o breve periodo della sua esistenza passato in quest'aula, rimane il rammarico di non aver provveduto o di non aver potuto provvedere a gettare le basi, le fondamenta della Regione nuova. Credo che rimanga però, almeno per quanto mi compete, la soddisfazione di aver fatto quanto era possibile per indicare ai futuri legislatori ciò che va distrutto di questa Regione vecchia e ciò che dovrà essere fatto per costruire una Regione nuova.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, intervengo nella discussione generale a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana non per entrare nel merito dei singoli articoli dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che viene proposto a questo Consiglio, perché nella relazione egregiamente stesa dal collega Masia le singole questioni sono trattate abbondantemente. Intervengo quindi a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana su alcune questioni di carattere generale, per dire che cosa noi in questo momento pensiamo di questo schema di norme di attuazione. Condividiamo anche le considerazioni di carattere generale svolte dal collega Masia, e non sottovalutiamo l'importanza di ciò che questo schema di decreto rappresenta per la struttura della Regione. Noi riteniamo che questo sia senz'altro il più importante gruppo di norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna. Questo non ci impedisce, però, di rilevare quali siano i limiti di questo decreto e i limiti di questa attuazione.

Intanto, c'è un limite di fondo che è bene mettere in luce per sgombrare il campo da equivoci. Nella relazione che accompagna la

proposta della Commissione paritetica è detto che questo schema serve per adeguare l'attuazione dello Statuto speciale agli Statuti ordinari. Il termine adeguamento — come ha avuto modo di dire la Commissione per la revisione dello Statuto — è un termine carico di ambiguità, perché fa venir meno il concetto stesso di specialità; adeguamento significa che in questo momento l'autonomia speciale è qualche cosa di meno e che va adeguata all'autonomia ordinaria. Questo è un termine quindi che ha una sua sostanziale ambiguità. Noi dobbiamo riaffermare il principio che l'autonomia speciale è qualche cosa di più per ragioni storiche, per ragioni politiche, per ragioni istituzionali, dell'autonomia ordinaria. Quindi, quando si dice adeguamento, noi lo accettiamo soltanto nella misura in cui questo adeguamento ci consente di colmare un ritardo rispetto alle competenze delle Regioni a Statuto ordinario.

Vi è poi il ritardo col quale questo gruppo di norme di attuazione ci viene proposto. Non sono bastate le battaglie fatte nel corso di questi 25 anni per ottenere l'attuazione dello Statuto speciale, battaglie quasi sempre perse, fino a che non si è aperto il fronte regionalista su tutto lo Stato e fino a che lo Stato regionalista non si è realizzato in tutto il Paese. Noi non dobbiamo quindi questo gruppo di norme di attuazione ad una nostra autonomia capacità di ottenere dallo Stato dei riconoscimenti, quanto invece al fatto che il fronte regionalista nel nostro Paese ha fatto dei progressi grandi e questo ha aiutato anche le Regioni a Statuto speciale. Gli effetti dell'ampliamento del fronte regionalista li abbiamo sentiti quindi anche noi, e questo grande processo di democratizzazione delle strutture del Paese ha avuto una benefica influenza anche sulle Regioni a Statuto speciale. Anche oggi, dalle notizie ufficiose che sono trapelate circa l'imminente formazione del nuovo ministero di Governo, si apprende, per esempio, che il Ministero per le Regioni sarà unificato col Ministero per la riforma burocratica. Anche questa è una vittoria del fronte regionalista, perché significa che scompare dal fronte dello Stato l'equivoco del Ministero per

VI LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

la riforma burocratica, che non è mai servito a niente, e lo si aggancia finalmente all'unico vero e serio tentativo di riforma dello Stato, che è la riforma regionalista. Non dobbiamo però illuderci, perché — come dirò più avanti — c'è da un lato un tentativo di ampliare le competenze delle Regioni, ma contemporaneamente il tentativo di strumentalizzare e di utilizzarle più come organi di decentramento che di vera autonomia.

L'adeguamento, quindi, presente in questo schema di decreto del Presidente della Repubblica, è molto, ma non basta. Permangono le storture, che devono essere affrontate con una scelta di fondo. Non è possibile trovare l'espediente di non attuare l'articolo 117 della Costituzione, ricorrendo alla delega e non al trasferimento delle competenze. A mio parere, dobbiamo continuare nella battaglia di chiedere allo Stato il trasferimento delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione. Noi siamo nella situazione paradossale per cui lo Stato, anziché trasferire alla Regione sarda le competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione (come sarebbe stato logico, dovendosi considerare lo Statuto speciale come un qualcosa di più rispetto alla struttura regionalista normale), deve ricorrere all'istituto della delega per poter adeguare la nostra autonomia a quella delle Regioni ordinarie. Dobbiamo continuare, non accontentarci del semplice adeguamento, anche perché le norme di attuazione dello Statuto devono continuare attraverso la riforma dei Ministeri. Personalmente, sono d'accordo col collega Mario Melis, allorquando dice che «in una struttura regionalista dello Stato i Ministeri della spesa, eredità di uno Stato regionalista costruito su un modello estraneo e frutto dell'unificazione legislativa conseguente all'unificazione politica del nostro Paese, devono essere aboliti». I Ministeri della spesa, con la struttura regionalista dello Stato, non hanno alcun senso, così come dobbiamo rapidamente procedere alla regionalizzazione degli enti strumentali e soprattutto degli enti che operano nell'economia.

Non è possibile che si arrivi ad una struttura regionalista dello Stato, quando gli enti strumentali, e soprattutto gli enti che operano nei settori economici fondamentali, rimangono sottratti ad ogni influenza dell'autonomia politica delle Regioni. E non basta che ci siano trasferite delle deleghe in materia di controllo di personale o controllo finanziario di qualche ente dello Stato; è necessario raggiungere la regionalizzazione di tutti gli enti ed evitare quello che, per esempio, succede con i principali enti economici, quale, per citarne uno, l'ENEL, che praticamente è diventato, in materia di politica energetica, un'altra Regione, il contraltare della Regione, un potere sul quale il potere dell'autonomia non può influire minimamente. Quindi, la regionalizzazione degli enti che operano in settori fondamentali dell'economia è una riforma altrettanto importante come quella della modificazione dei Ministeri della spesa. C'è però il rischio a cui accennavo poc'anzi: che l'estendere le funzioni regionali possa sovrapporsi tanto al potere di autonomia delle Regioni da rendere strumentale il trasferimento dei compiti. Voglio dire, cioè, che attraverso l'accavallarsi di compiti che finora non sono stati assolti dalle Regioni si può soffocare la struttura della Regione; e questo rischio è molto più vicino di quanto noi possiamo credere. Se, per esempio, di colpo fossero immediatamente attuate, senza una sufficiente modifica dell'attuale struttura della Regione, le norme che stiamo discutendo, la Regione sarda potrebbe rischiare di rimanere paralizzata; il trasferimento di competenze e di funzioni potrebbe paralizzare la già gracile ed inefficiente struttura burocratica e amministrativa della Regione. Lo stesso ampliarsi della sfera di interventi delle leggi di programma, che altre volte abbiamo salutato come fatto positivo, può rischiare di mettere in crisi le strutture operative della Regione: l'ampliarsi degli interventi delle leggi di programma nei settori dell'agricoltura, dei fondi di sviluppo, della sanità, degli asili nido (per limitarci a quelle che abbiamo verificato e che abbiamo iscritto nel bilancio di quest'anno) può mettere in crisi e paralizzare l'efficienza della Regione.

E' necessario, quindi, che accanto alla rivendicazione di compiti e di funzioni ci sia una rivendicazione più sostanziale, quella della difesa dell'autonomia. Ma c'è un fatto più importante, ed è che, con il trasferimento di questi poteri e soprattutto con l'ampliarsi delle leggi di programma, si pone in crisi il sistema finanziario regionale che così faticosamente si era costruito nell'Assemblea costituente quando si discusse dello Statuto sardo. L'articolo 38 di questo schema che stiamo esaminando non può non destare perplessità. Dal punto di vista della legittimità costituzionale il collega Masia ci ha tranquillizzati e credo che questa tesi sia da sostenere, anche perché le interpretazioni giuridiche non sono interpretazioni astratte, ma sono il frutto di convincimenti precisi. Ci dice che la norma di attuazione dello Statuto, che prevede una particolare formazione della volontà legislativa attraverso il concorso della volontà della Regione e della volontà dello Stato, è una norma paracostituzionale, cioè è una norma che dovrebbe avere maggiore efficacia delle norme ordinarie dello Stato: probabilmente è la strada giusta, è la tesi da sostenere. Ma, a parte queste difficoltà di ordine interpretativo, l'articolo 38 delle norme che stiamo esaminando può essere un duro colpo inferto a tutto il sistema della parte terza del nostro Statuto, a quel sistema dell'articolo 8 che era stato costruito con l'impegno preciso di dare autonomia finanziaria alla Regione sarda.

Io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi del Consiglio su quanto avvenne nell'Assemblea costituente in occasione della discussione di quella norma. Ci fu uno scontro violento tra i sostenitori e gli avversari delle Regioni, e questi ultimi utilizzarono, in quella circostanza, proprio gli argomenti dell'autonomia finanziaria. Ma l'assemblea costituente affermò solennemente, prevedendo anche i meccanismi necessari (quali per esempio la modificabilità del titolo terzo con legge ordinaria per adeguarlo più rapidamente alle necessità finanziarie della Regione), la funzione di questi articoli per la garanzia dell'autonomia finanziaria della Regione. Ora, il fatto che alcuni meccanismi ci possono garantire una mag-

giore quantità di fondi non ci deve incantare, perché se questa maggior quantità di fondi dovesse essere ottenuta soltanto pagando il prezzo della totale discrezionalità del Governo, e se non fosse garantito invece un sistema automatico sottratto agli umori e agli orientamenti del Governo stesso, noi infliggeremmo un duro colpo alla nostra autonomia finanziaria. E non c'è dubbio che con questa formulazione (e io vorrei, mi auguro, sbagliarmi) rimane un margine amplissimo di discrezionalità al Governo, ed occorre una grande forza di contrattazione, una grande capacità di strappare al medesimo, in termini quantitativi, dei fondi per poter rispettare l'autonomia della Regione. Ecco perché è necessario che in questa materia e per questa norma si faccia uno sforzo di riflessione.

Né sarebbe da sottovalutare il suggerimento che ci dava il collega Zucca, di introdurre cioè, nelle forme che saranno ritenute più opportune (anche come aggiunta all'ordine del giorno col quale daremo, come credo, il nostro parere positivo su questo schema) una clausola sospensiva finché non verrà verificata l'adeguatezza finanziaria. Voglio dire che sarebbe pericoloso, senza aver verificato con precisione se questo meccanismo ci garantisce i fondi sufficienti a sostenere gli oneri di trasferimento, che noi accettassimo, il puro e semplice trasferimento. Quindi probabilmente, questa è la formula che mi sembra più opportuna: l'ordine del giorno col quale daremo il nostro parere positivo su questo schema di norme di attuazione, dovrà contenere una clausola precisa che vincoli il trasferimento all'adeguatezza delle norme finanziarie.

La cosa, però, che è più importante dire, come considerazione generale, è che appare quanto mai urgente e necessario l'adeguamento delle strutture amministrative della Regione sarda. Noi abbiamo avuto un'esperienza, che possiamo considerare esemplare e amara allo stesso tempo: quella dell'attuazione della 588. Io sono convinto, profondamente convinto, che la bontà dei propositi, la corretta individuazione di obiettivi giusti, l'individuazione precisa di carenze e di finalità da conseguire, fatte nei piani e nei programmi

di rinascita, sono state frustrate dalla carenza delle strutture amministrative, non soltanto della Regione come apporto centrale, ma della Regione globalmente considerata. Abbiamo attuato la legge 588 con le vecchie strutture; siamo cioè passati da un intervento regionale fondato su una ripartizione rigida di competenze amministrative settoriali, mutate da un modello di Stato che in certi periodi ha funzionato, al metodo della programmazione senza modificare le istituzioni. Il metodo della programmazione, così come modifica le strutture decisionali e l'iter decisionale nelle azioni della Regione, deve modificare anche le strutture istituzionali ed amministrative. «La 509» non può prescindere da una modificazione delle strutture istituzionali: del resto, la Commissione d'inchiesta si è abbondantemente soffermata su questo tema, e dobbiamo dare atto alla Commissione Medici di aver dedicato lungo spazio della relazione e dovizia di argomentazioni proprio a questo aspetto. Non è possibile che «la 509» diventi un fatto nuovo ed innovante in termini di sviluppo, se non è un fatto nuovo ed innovante in termini di strutture istituzionali.

La programmazione, prima che un fatto di scelta politica nel senso della individuazione degli obiettivi, rappresenta una scelta politica nella modificazione delle strutture di decisione e di azione della Regione; le vecchie strutture, in questo momento, sono funzionali non soltanto alle vecchie classi dominanti, ma anche ai ceti parassitari, che rischiano di far fallire anche la seconda fase e il secondo esperimento della programmazione in Sardegna. Tutt'al più si vuole l'efficienza delle strutture, ma non si vuole la profonda democratizzazione; noi, invece, abbiamo bisogno di strutture istituzionali per cui la Regione deve essere la struttura democratica e rappresentativa in cui si ritrovano le nuove classi popolari e lavoratrici, cessando di essere quella struttura burocratizzata e accentrata di cui si ritrovano invece i vecchi ceti sfruttatori e parassitari. La Regione deve quindi trovare il modo di cambiare, se vuole che «la 509» diventi un fatto di sviluppo e di crescita, e se non vuole che anche «la 509» si

impantani e diventi un fatto in cui le affermazioni di principio non sono seguite da scelte precise.

Ha ragione quindi il collega Masia, quando scrive nella sua relazione che la Regione sarda dovrà compiere un importante sforzo di produzione legislativa, ma che non sia una produzione legislativa disordinata, disorganica, aggiungendo strati nuovi ai vecchi strati. Abbiamo detto tante volte che la legislazione della Regione sarda (si potrebbero individuare, come studiando le rocce si individuano le ere geologiche, i diversi periodi in cui la classe politica ha perseguito orientamenti diversi) è il frutto di sovrapposizioni successive, di orientamenti successivi, e abbiamo periodi buoni e periodi meno buoni di produzione legislativa. La nuova produzione legislativa non deve essere un nuovo strato che si aggiunga ai vecchi strati per modificare strutture vecchie; la nuova produzione legislativa deve cambiare radicalmente, perché deve essere funzionale alle esigenze della programmazione. Anche perché l'autonomia non è un fatto che viene concesso una volta per sempre. Questa considerazione vale soprattutto nell'approvare le norme di attuazione e nella difesa che, giustamente, è stata fatta della specialità della nostra autonomia. Io credo che la specialità, così come l'autonomia, si difendano soprattutto con la volontà di essere autonomi e con la volontà di essere speciali nell'autonomia.

Ecco perché l'approvazione di questo gruppo di norme di attuazione deve essere considerato una conquista, certamente, ma deve anche essere considerato un prezzo tardivamente pagato da parte della struttura dello Stato; deve essere considerato un punto di partenza per la nuova rivendicazione autonomistica, rivendicazione autonomistica che faccia della specialità della Sardegna non un fatto che si afferma soltanto nei testi legislativi, ma un fatto vero, che si conquista giorno per giorno con la battaglia e con lo sforzo politico.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.). Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto in questo dibattito hanno già sottolineato l'importanza del complesso di norme che stiamo esaminando e che ci apprestiamo a approvare. Io credo che — come ha detto anche il collega Zucca — con queste norme, anche se in ritardo, si apra un contesto di possibilità molto ampio per la Regione sarda. Non mi attarderò su questo significato né su un esame tecnico o giuridico del testo. Cercherò di esprimere la mia opinione in ordine al significato politico e al quadro politico nel quale queste norme si collocano, sia per quanto riguarda l'esperienza fin qui compiuta dall'autonomia regionale, sia per quanto riguarda il futuro della nostra Regione, cioè le prospettive dell'autonomia regionale.

Sarebbe senza significato un'approvazione pura e semplice di queste norme se noi non avessimo consapevolezza delle ragioni per le quali fino ad oggi l'autonomia è rimasta largamente incompiuta, e se non facessimo uno sforzo per chiarire i modi e le condizioni nelle quali la nuova autonomia deve nascere non soltanto per virtù di norme di attuazione, ma per virtù dell'azione politica del Consiglio regionale e delle forze politiche che operano in Sardegna. Credo che l'atteggiamento con il quale noi seguiamo questa conclusione di legislatura (l'ho detto anche l'altro giorno), il senso quasi di tedio, di stanchezza, comunque la coscienza che siamo alla conclusione di un periodo non soltanto di una legislatura, e anche la sensazione che c'è qualcosa di inutile, di provvisorio in quello che facciamo, tutto sommato non sia soltanto da addebitare alla disattenzione, alla stanchezza, a fatti fisici, ma credo che abbia un più profondo significato politico. Sarebbe molto grave se la disattenzione, la noncuranza (come chiamarla?), proprio il tedio quasi, che si sente da parte del Consiglio regionale, questa specie di insofferenza rispetto alle cose di cui stiamo parlando a conclusione di questa legislatura, fosse da addebitare ad un atteggiamento cinico delle persone e non invece da ricondurre alla coscienza, più o meno espressa, più o meno consapevole di ciascun consigliere, che è finito

un tempo dell'autonomia, che è finito anche il modo tradizionale di comportarsi dei consiglieri regionali, il modo di far politica in Consiglio regionale, e che ci apprestiamo a vivere un nuovo tempo, del quale non conosciamo, però, i contorni e i significati.

Le norme di attuazione, tutto sommato vengono nel momento storicamente giusto, politicamente esatto, perché si collocano alla fine di questo primo periodo dell'autonomia regionale, un periodo che tutti conosciamo di leggende, di sussidi, di assistenza, che ha affrontato alcuni problemi della Società sarda, ma in maniera, diciamo, disorganica, in larga misura assistenziale, sopperendo ai bisogni che man mano emergevano dalla Regione, ma senza la coscienza della costruzione di un'autonomia reale e completa della Sardegna. Si collocano in una nuova prospettiva, colmano una lacuna e aprono un tempo nuovo, per quanto da sole possano certamente fare poco. Ha detto il collega Zucca, e io sono d'accordo, che non si costruisce la nuova Regione sui ruderi della vecchia; è chiaro che occorre sgombrare le macerie della vecchia Regione ed apprestarsi al tempo nuovo (dopo le elezioni) con la coscienza che molte delle cose che abbiamo costruito in questi anni vanno cambiate o tolte di mezzo. Non è che questo si possa fare con le sole norme d'attuazione; non basta neppure l'accentuazione del regionalismo statale, né basterà, probabilmente, la riforma dello Statuto, che comunque diventa, a questo punto, indispensabile. Se vogliamo completare il quadro normativo sul quale costruire politicamente la Regione sarda, occorre anche aprire un discorso politico nuovo e diverso.

Un discorso politico che, interpretando il significato di questi anni e cercando di dare ragioni politiche al perché delle alleanze, delle forze che hanno dominato la politica sarda in questi anni, cerchi di aprire una via coerente con le prospettive e le esigenze di una nuova autonomia regionale. Abbastanza superficialmente io stasera parlerò di questi temi lasciando l'approfondimento ad altre occasioni, ad altri momenti e ad altri tipi di discussione (che, tra l'altro, si devono fare presto, in termini di incontri di studio e preparatori di un

convegno regionale sui venticinque anni di autonomia e sulle prospettive della stessa). Tuttavia, non credo che si possa oggi lasciar passare l'occasione delle norme di attuazione senza dire qualcosa sul significato politico di questi anni.

L'onorevole Zucca ha detto che il ritardo, le carenze, le insufficienze anche delle competenze che si sono realizzate e sviluppate in questi anni sono da addebitare al fallimento della classe dirigente regionale. Io non so se egli includa anche sé stesso, la sua parte politica, l'opposizione, nel concetto di classe dirigente. Penso che classe dirigente in questi anni siamo stati tutti, tutte le parti politiche, anche se probabilmente diverse sono le responsabilità e diversi sono gli apporti che ogni forza politica ha potuto arrecare al governo della Regione, alla costruzione della Regione così come è avvenuta in questi anni. Io credo che una delle ragioni dell'insufficienza dell'azione politica della Regione sarda stia nella natura delle alleanze politiche, per non parlare di «blocco storico», per non disturbare, diciamo, questo concetto più largo di «blocco storico» verificatosi in Sardegna dal '49 ad oggi. Certo l'autonomia regionale sarda è stata caratterizzata largamente, anche se non completamente, da un'alleanza della borghesia urbana sarda, e particolarmente del capoluogo, mercantile, con la nascente potente burocrazia regionale e degli enti nati intorno alla Regione, da essa dipendenti o di natura più larga (come il CIS, il Banco di Sardegna e l'Ente di riforma), e da una alleanza meno esplicita ma abbastanza coerente con la nuova industria sarda di origine esterna. A queste forze dominanti nel contesto di questi anni credo si possa aggiungere, ma con un ruolo abbastanza meno evidente, meno incisivo, la tradizionale borghesia rurale della Sardegna: quella che il Partito comunista accusa, secondo me ingiustamente, di essere la causa primaria, il freno della nostra autonomia, delle riforme e delle strutture produttive in Sardegna. In verità il ruolo dei contadini, ma non solo dei contadini coltivatori diretti, ma anche degli imprenditori, di quelli che possono essere considerati i capitalisti delle campagne anche

della proprietà assenteista, è venuto man mano scemando in questi anni, fino a vedere ridotta la forza e il ruolo a proporzioni, secondo me, abbastanza irrilevanti anche per le prospettive future delle alleanze politiche e sociali in Sardegna.

Il blocco reale su quale l'autonomia è venuta crescendo, è venuta formandosi, è venuta creando la sua legislazione, è quel blocco che io dicevo prima (con tutte le riserve che si possono fare per la semplificazione del discorso che io sto facendo oggi qui, anche per la rapidità alla quale son costretto). Questo crea certamente un problema di revisione, diciamo di rimediazione, del quadro politico e delle alleanze che al quadro politico devono essere coerenti. Noi non sappiamo fino a che punto in Sardegna siano utilizzabili le forze nascenti della diversa struttura produttiva che si è venuta creando in questi anni. Noi non sappiamo quanto l'emigrazione, che è stata il punto più doloroso e anche più qualificante (nel senso negativo) di questi anni, possa avere indebolito le prospettive di un futuro di alleanze differenti rispetto al modello tradizionale, ma sappiamo quanto questi fenomeni abbiano inceppato la prospettiva di un blocco di forze necessario per creare la nuova autonomia regionale. Senza questa analisi approfondita, completa, sulle condizioni nelle quali si è sviluppata la lotta politica in Sardegna, senza l'analisi delle condizioni sulle quali si sono fondate le alleanze da cui è nato il «blocco» dominante in Sardegna, senza questa riflessione, non basta la buona volontà alla quale si appellava anche, in una recente occasione, il Segretario regionale del Partito comunista o il suo Capogruppo (non ricordo bene quale dei due), quando diceva che le analisi sono belle, però bisogna procedere rapidamente al cambiamento.

Ma noi non dobbiamo procedere ad un cambiamento alla cieca, appresso a un mito, appresso a parole d'ordine. Noi abbiamo bisogno di un'analisi molto più attenta ed approfondita delle nostre condizioni e delle possibilità che il futuro ci offre, anche attraverso le battaglie che ci siamo preparati a sostenere e che stiamo facendo in questi mesi. Quando,

per esempio, affidiamo alla riforma agraria della «509» un significato che va al di là della riforma agraria stessa, che vuol contare sulle forze che mette in movimento e mobilita per la riforma della proprietà terriera, per dare nuovo vigore, nuova forza alla società rurale, contadina, alle masse della terra, noi probabilmente indichiamo una prospettiva che, pur non essendo sbagliata dal punto di vista politico, è insufficiente, è troppo debole, non è capace di aprire un discorso di rovesciamento di alleanze sociali e politiche. Il problema rimane quello di verificare fino in fondo quali siano le forze disponibili e quali partiti queste forze riescano a mobilitare per un discorso nuovo, diverso, sulle strutture produttive e sulle sovrastrutture sociali e politiche, sulla società civile della Sardegna.

Ora, indubbiamente, faremmo ben poco con le norme di attuazione, se non avessimo presenti questi problemi, se non ne parlassimo, se non guardassimo al futuro politico della Sardegna e alla prossima scadenza elettorale con la consapevolezza della posta che è davanti a noi. I problemi che si presentano alle forze politiche non sono quelli di chiudere la legislatura comunque sia, per far finire la confusione, le crisi, le *disamistades*, come qualcuno le chiama (i giornali informativi della nostra isola credono che la crisi della Regione stia nei conflitti personali). Non dunque per far finire queste cose, o per accrescere numericamente le forze politiche o le parti delle forze politiche; alle elezioni si deve andare, ma per verificare nel confronto elettorale chi è disponibile ad un discorso differente, su quali alleanze si possono fare i nuovi blocchi e le nuove maggioranze politiche, con quali forze sociali, a quale tipo di movimento dobbiamo affidarci perché cambi realmente l'azione politica in Sardegna. Io credo che anche quanto si va dicendo in Sardegna in questi giorni, da parte non soltanto della forza politica storicamente collegata con la società sarda, il Partito sardo d'azione, quanto è stato detto anche in quest'aula dal Presidente del Consiglio regionale intorno all'emergente inquietudine della società sarda rispetto al legame con lo Stato nazionale, vada più am-

piamente interpretato come il sorgere di una nuova coscienza nazionale sarda (che è cosa diversa dall'indipendentismo), la quale emerge proprio attraverso le contraddizioni insite nella struttura produttiva della Sardegna. Emerge nel momento in cui le forze più autenticamente regionali, più autenticamente sarde (le forze contadine, le forze collegate con l'originaria struttura produttiva della Sardegna) perdono peso, vigore, ruolo politico in Sardegna. Man mano che questo succede, man mano che avanza l'emarginazione delle forze locali, delle strutture tradizionali, delle forze sociali collegate con la realtà antica della Sardegna, emerge, nonostante tutto questo, e forse proprio per questo, più chiaramente la consapevolezza della coscienza nazionale, emerge più chiaramente l'esigenza di ricercare, di ricostruire la nostra identità nazionale. E anche l'estendersi, l'ampliarsi della cultura e della scuola di massa, anche la crisi che attraversano gli intellettuali, la disoccupazione intellettuale, e anche lo scomparire della lingua, delle tradizioni, anche tutto questo richiama valori nazionali.

E' chiaro allora che tutto quello che si può dire intorno alle alleanze, ai nuovi blocchi ai nuovi compromessi (chiamiamoli come vogliamo, purché siamo consapevoli di cosa questo significhi) tutto questo non potrà essere realizzato senza un accordo sul significato dell'autonomia nella società sarda, sui termini in cui noi teniamo che l'autonomia si realizzi nei confronti dello Stato, se cioè con l'autonomia sia possibile (come riteniamo noi) affermare nell'unità nazionale la nazione sarda, le sue caratteristiche, la sua libertà, la sua capacità di libera espressione politica e civile. Questo è il problema del secondo tempo dell'autonomia regionale, in sostanza, e su questo nodo politico, su questa possibilità di realizzare pienamente quanto ci è dato per essere nazione, si misureranno poi le alleanze e le volontà politiche delle forze che dovranno guidare il futuro della Sardegna. Certo, occorrerà rovesciare il blocco su quale si è costruita l'autonomia in questi anni. Quando si parla, da parte di alcuni di noi (come fa, ad esempio, il collega Lilliu, che non può es-

sere, credo, sospettato di campanilismo o di nordismo), dell'esigenza di spostare da Cagliari il centro della Regione, non lo si fa per privare la città di Cagliari delle sedi della Regione sarda, dei palazzi, degli uffici, ma per spostare le alleanze sulle quali la Regione si fonda. Si fa e si porta avanti questo discorso perché si è consapevoli che, se la Regione continua a crescere in questa dimensione, se le alleanze sulle quali si fonda rimangono ancora per il futuro la borghesia urbana mercantile, la burocrazia vecchia e nuova dominante nella Regione e fuori di essa la nuova industria esterna emergente in questi anni, non si può costruire la nuova autonomia regionale.

E' chiaro che questo comporta una serie di problemi, sui quali la Democrazia Cristiana e le altre forze politiche di opposizione o dell'area di governo tradizionale debbono fare una larga riflessione, per vedere se esistono le condizioni di un cambiamento reale di questo blocco per andare incontro ad alleanze che realizzino il nuovo tempo dell'autonomia, che costruiscano sul serio la nuova Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Masia, relatore.

MASIA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervenendo come relatore a chiusura della discussione generale sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente «Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna», ben poco ho da aggiungere al testo della mia relazione, anche perché le considerazioni ivi esposte sono state concordemente arricchite ed integrate — sia pure con toni e spunti diversi — dagli interventi dei colleghi che oggi hanno preso la parola nel dibattito consiliare sull'argomento.

Confermerò il mio rilievo di fondo circa il ritardo enorme e la sostanziale limitatezza delle norme in esame. Esse, infatti, per un verso vengono presentate ed approvate dopo quasi cinque lustri di esistenza della nostra

Regione autonoma e dall'altro si limitano (per espressa confessione della Commissione paritetica che le ha redatte) ad equiparare, nelle materie regolamentate, la Regione sarda alle Regioni a Statuto ordinario, che già beneficiano delle corrispondenti funzioni e competenze loro trasferite tempestivamente con i noti «decreti delegati». Confermerò, peraltro, l'apprezzamento positivo già espresso sulla molteplice quantità ed apprezzabile qualità di tali funzioni e di tali competenze trasferite finalmente anche alla nostra Regione, tanto da indurre la Commissione a raccomandare l'approvazione delle norme di cui trattasi senza modifiche (fatta eccezione per un articolo aggiuntivo), al fine dichiarato di togliere allo Stato ogni pretesto per ritardare ulteriormente la loro attesa emanazione. Confermerò, infine, l'esigenza che queste «nuove norme» non rimangano a lungo isolate, ma siano al più presto seguite da tutte le altre necessarie ad attuare compiutamente e definitivamente lo Statuto sardo, relegando tra le anticaglie inutilizzabili quel famigerato articolo 56 che — pur essendo nato come inequivocabilmente transitorio — rischia di diventare (per l'interpretazione accreditata, anche con una sentenza della Corte Costituzionale) assurdamente permanente.

Frattanto, non dobbiamo trascurare un minuto, o meglio non dovranno trascurarlo il Consiglio e la Giunta regionali che verranno espressi dall'ormai imminente consultazione popolare, per recepire in tutta la loro innegabile carica innovativa le norme in parola, che comportano e rendono urgente tutta un'imponente e complessa legislazione regionale (come ho rilevato nella mia relazione scritta e come hanno sottolineato i colleghi Zucca e Carrus), indispensabile per tradurre in conseguenti disposizioni applicative molte importanti affermazioni di principio, proprie di una legge quadro, in esse contenute. La realtà è che, parlando in termini più generali, la settima legislatura non potrà tardare minimamente ad iniziare con risolutezza quell'opera di «rifondazione della Regione» (vedo che stasera siamo tutti unanimi, pur senza esserci consultati su questo argomento), che la se-

sta legislatura, nonostante le vive speranze e i buoni propositi della vigilia, non ha saputo realizzare. Una volta approvato (si spera presto) il disegno di legge sul «Riordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale», appare indifferibile (anche in previsione dell'approvazione del disegno di legge numero 509) dar corso alle tanto sollecitate iniziative legislative regionali tese a disciplinare sia l'ordinamento della Giunta e le attribuzioni del suo Presidente, nonché il numero (dobbiamo pure affrontarlo, questo argomento) e le attribuzioni degli Assessorati regionali; sia gli organi programmatori di vertice e di base, conferendo un nuovo ruolo e nuove responsabilità alle ripartizioni zonali, già investite dall'interessante problematica sollevata da quella nuova realtà che sono le «comunità montane»; sia l'ulteriore processo di decentramento regionale (di cui la legge numero 9 costituisce un primo — tutto sommato — timido ma promettente inizio), aprendo la prospettiva di modificare ed arricchire le funzioni delle province (anche su questo ha parlato l'onorevole Zucca), che esistono e non si possono oggi sopprimere; sia, infine, la creazione di quell'ente amministrativo intermedio che io non chiamerei «comprensorio» (per non richiamare un riduttivo termine agrario), ma o distretto o, meglio, circondario, come prevede l'articolo 129 della Costituzione repubblicana.

Mi fermo qui per ricordare le incombenze politiche essenziali, anche se indubbiamente altre ve ne sono di corrispondente fondamentale importanza; eppoi non voglio dilungarmi anche per non rubare il mestiere alle nuove leve che scalpitano e che anelano di sostituirsi presto a noi in questa assemblea, sicure di poter fare meglio e più rapidamente tutto quello che noi non abbiamo saputo fare. Mi auguro di cuore che il Consiglio regionale che scaturirà dalle elezioni del prossimo giugno sia davvero più capace e più pronto nel realizzare un modo nuovo di essere dell'autogoverno regionale, idoneo ad avviare a soluzione integrale il problema della rinascita economica e sociale della nostra Isola.

Circa la portata dell'articolo 38, su cui il collega Zucca ha espresso perplessità, debbo informare l'onorevole Consiglio che, per incarico della Commissione e del suo Presidente, onorevole Soddu, io ho assunto doverose informazioni sia presso il Segretario generale della Regione (che è anche componente della Commissione paritetica), sia presso lo stesso Presidente della Giunta, onorevole Del Rio. Mi è stata data formale assicurazione che le disposizioni finanziarie sono idonee a coprire gli oneri derivanti alla Regione sarda dal trasferimento delle funzioni e degli uffici statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica in esame; secondo le notizie fornite da quella fonte responsabile le entrate previste sarebbero anzi di molto superiori alle spese effettive. Queste notizie non potevano non tranquillizzare la prima Commissione; l'onorevole Presidente della Giunta (o un Assessore in sua vece perché egli è assente), con la sua autorevole conferma, tranquillizzerà ora, ne son certo, l'intero Consiglio.

Se poi, per l'importanza dell'argomento, si ritenesse di soprassedere all'esame di questo articolo per pensare ad un'eventuale soluzione del problema sollevato dall'onorevole Zucca, domani su quell'articolo si può chiedere anche la sospensiva in sede di specifico esame.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno a firma Masia - Cabras - Carrus - Ghinami - Melis Mario - Orrù - Puddu Piero - Soddu - Zucca sul trasferimento alla Regione sarda delle funzioni amministrative statali relative all'Ente autonomo del Flumendosa. Se ne dia lettura.

MELIS PIETRINO, Segretario:

«Il Consiglio regionale, a conclusione della discussione sul Titolo I - Capo III dello "Schema di D.P.R. concernente nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna", preso atto che il precedente Capo II trasferisce alla Regione Sarda "le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e peri-

ferici dello Stato in ordine all'Ente di sviluppo (ETFAS), agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti in Sardegna in materia di agricoltura e foreste"; ritenendo che la Commissione paritetica non abbia compreso tra gli Enti sopraindicati anche l'Ente Autonomo del Flumendosa in quanto col D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, la sua sezione di riforma fondiaria è stata soppressa e incorporata nell'ETFAS; persuaso che le nuove Norme di attuazione di cui in premessa debbano trasferire alla Regione anche le funzioni amministrative statali relative all'Ente Autonomo del Flumendosa, collocando l'apposita disposizione nel Titolo 1 - Capo III concernente la materia dei lavori pubblici; impegna la Giunta regionale e per essa il suo Presidente, quando egli interverrà alla riunione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, dello Statuto speciale, a svolgere la più decisa azione politica affinché, dopo l'articolo 5, venga inserito un articolo 5 bis del seguente tenore: "Sono trasferite alla Regione sarda le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali dello Stato in ordine all'Ente Autonomo del Flumendosa, ivi comprese le attribuzioni relative alla nomina del collegio dei revisori, salva la designazione di un componente del collegio stesso in relazione alla permanenza nell'Ente di interessi finanziari dello Stato"». (1)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali ecologia ed urbanistica.

SERRA (D.C.), Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato opportunamente detto nella relazione che la Giunta approva e condivide pienamente, il testo delle norme di attuazione che ci troviamo ad esaminare in questo momento in aula, non può trovarci totalmente e forse neanche largamente soddisfatti.

Certe sue impostazioni non appaiono lontane da quelle della Corte Costituzionale —

come giustamente ha detto il relatore — e appaiono sempre più distanti, certamente molto distanti rispetto all'articolo 56 dello Statuto e della interpretazione che più volte in quest'aula è stata data da questo e da altri Consiglieri regionali, da questa e dalle altre assemblee che si sono avvicendate in questi anni.

Indubbiamente su di esso ha influito il periodo di affievolimento della tensione autonomistica che lo Stato ha vissuto ed ha attraversato, per cui nel momento in cui per un lungo periodo si è un po' offuscata la visione dello Stato regionalista, l'istanza regionale è persa un po' scomparire da molti degli impegni politici di molti settori qualificati e qualificanti della vita politica nazionale. E' quindi chiaro che in qualche modo s'è persa l'immagine ed anche l'idea della specialità; della ragione vera e propria per cui erano nate le regioni a Statuto speciale; delle ragioni di fondo e dei motivi sostanziali ed effettivi per cui s'era ritenuto, molti anni fa di accordare queste condizioni di specialità ad alcune delle regioni italiane.

E' chiaro che tutto questo ha portato in qualche modo non solo al ritardo, ed al lungo rinvio della costituzione delle regioni a Statuto ordinario, ma ha determinato anche la tensione dei rapporti vissuta per lungo tempo e che esiste tuttora, tra lo Stato e la Regione: per quanto riguarda noi tra lo Stato e le regioni a Statuto speciale, tra lo Stato ed altre regioni per la stessa esistenza nella struttura del nostro Paese.

Questo, a suo tempo, ha dato vita a quella fase di politica nuova instauratasi nel 1966, chiamata politica di contestazione o di contestazione-accettazione, a quel rapporto dialettico tra Stato e Regione, nato dalla visione di una regione effettivamente autonoma che, in qualche modo, potesse praticamente trattare, interloquire, corrispondere nettamente ad essi, ma per poter dignitosamente collaborare con essi, senza essere gerarchicamente sottoposta alle visioni, alle impostazioni centralizzate dello Stato. E' in quel periodo in sostanza che in noi è rinata una visione più ampia, più profonda, più larga di orizzonti di quello che

deve essere uno Stato regionalista che non consente soltanto una sorta di autonomia alle regioni a Statuto ordinario o a Statuto speciale, che non si ferma su alcune competenze della Regione a Statuto ordinario o a Statuto speciale, che non pensa soltanto ad allargare delle somme più o meno eque, più o meno sufficienti alle regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale, ma che guarda anche alle regioni come a componenti della società che, attraverso gli istituti rappresentativi, possono inserirsi nel processo di trasformazione, di sviluppo e di crescita, nelle scelte di fondo che lo stesso Stato repubblicano e regionalista deve effettuare. Questo è il concetto che in qualche modo in quegli anni ricchissimi di tensione autonomistica è rinato in noi: nella Regione a statuto speciale della Sardegna.

Questo è il concetto che deve accompagnare le nuove battaglie che saranno intraprese dopo questa prima fase con cui approviamo questo testo della norma di attuazione. Testo che — come ho detto prima — non può essere considerato pienamente soddisfacente perché emerge anche da uno sguardo superficiale la sopravvivenza di strutture centrali, di strutture centralizzate dello Stato chiamate a mantenere in essere alcuni organismi ed alcune volontà accentratrici, che indubbiamente cozzano con una volontà che sia pienamente, sostanzialmente autonomistica.

Restano anche delle ambiguità su alcune delle deleghe di funzioni che in questo momento ci vengono conferite: si pensi al problema del personale, per esempio, per quanto riguarda i settori dell'aggiornamento professionale; è chiamato un testo aggiornamento artigianale e professionale perché non si sa quale sia la situazione di questo personale.

Nascono altri problemi per quanto riguarda le competenze in materia di turismo; tutto sommato, forse sarebbe valsa la pena di dire che il decreto 1531, contenente norme di attuazione, del 1965, in materia di turismo era revocato e non un richiamo, che non può non destare delle perplessità, soprattutto l'articolo 4, l'articolo 6 di quel decreto. Qualche perplessità la desta perché sostanzialmente può richiamarci a dei passi indietro rispetto

all'autonomia completa ed alla competenza esclusiva che abbiamo in materia di turismo.

Quando poi ci vediamo proposto uno schema per cui l'ENIT deve non solo coordinare ma guidare la promozione e tutta l'attività promozionale della politica turistica di tutte le regioni italiane all'estero, beh, vale la pena perlomeno di soffermarci a domandarci di quale tipo di ENIT si tratta! Perché se fosse un Ente nazionale industrie turistiche democratizzato con la presenza permanente degli assessori regionali al turismo o dei rappresentanti delle regioni, un organo che venga formato con la partecipazione più ampia dei rappresentanti di tutte le regioni, potremmo forse accettare un coordinamento da parte di un organismo nazionale le cui scelte nascono dal contributo di idee, di opinioni, di apporti, di dibattiti, di discussioni dei rappresentanti delle regioni, ma se dovesse sopravvivere, come almeno sembra ancora sino a questo momento, il vecchio ENIT corporativo, con le strutture antiquate che tenta di sovrapporsi alla volontà della regione in materia, io credo che qualche nota aggiuntiva, qualche osservazione in merito vada inserita nel testo di queste norme di attuazione per non correre il rischio di andare verso il passato e non verso il futuro nella conquista di più ampie autonomie.

E' stato osservato dal collega Zucca che ci vengono delegati uffici, personale, competenze e che qualche dubbio sugli oneri che riguardano questi uffici, il personale, e l'attuazione pratica di queste competenze sorge necessariamente; si è chiesto anche qui da parte di qualcuno, mi pare dallo stesso Zucca, se il problema del controllo dell'ETFAS, il tanto sospirato controllo dell'ETFAS.

Il ricordo un vivace, brillante dibattito del 1965, quando si parlò a lungo ed ampiamente della necessità del controllo dell'ETFAS da parte della Regione, e non di un controllo... alla rovescia, nel momento in cui passa alla Regione il controllo dell'ETFAS, sostanzialmente non sappiamo se la somma finanziaria, con la quale sinora lo Stato parzialmente ha corrisposto a quelle che sono le esigenze finanziarie per la sopravvivenza dello stesso En-

te, ci venga corrisposta o meno. E' stato posto questo interrogativo.

E' come accadde per gli Enti del turismo; per quanto riguarda questi ultimi credo di conoscerne le ragioni: quando furono emanati i decreti delegati, nel 1970, fu soppresso il capitolo attraverso il quale si dava il contributo agli Enti provinciali per il turismo e fu costituito un fondo comune per le regioni a Statuto ordinario, per cui le regioni a Statuto speciale cadevano in una sorta di vuoto di legge e di vuoto finanziario in un momento in cui non si conosceva, al di là del controllo, di chi fosse la competenza su questi Enti.

Oggi sappiamo che sono Enti autonomi, saranno figli di chi... li raccoglie, li organizza, li ristruttura, ne modifica in parte o totalmente anche, le competenze, ma in quel momento non sapevamo neanche di chi era la paternità di chi erano questi organismi; abbiamo appreso che era stato soppresso il capitolo, ma al fondo comune noi non potevamo attingere in quanto regione a Statuto speciale. Lo impegno, la battaglia di quel momento hanno portato per alcuni anni a ripristinare, sia pure provvisoriamente, quel finanziamento oltretutto meno che mediocre il favore degli Enti Provinciali per il turismo, quando si pensa che per i tre Enti operanti in Sardegna lo Stato dava meno di 200 milioni. La somma totale non è mai stata aumentata nonostante che fossero aumentate le province in Italia diminuiva la somma spettante a ciascun Ente Provinciale per il turismo.

Se per gli Enti di sviluppo o per altri Enti dovesse capitare qualcosa del genere, in sostanza, se viene cioè soppresso il capitolo del bilancio e si costituisce un fondo comune che riguardasse solo, come è capitato nel settore del turismo, le regioni a Statuto ordinario, credo che noi ci troveremo in una situazione non dico drammatica, ma certamente difficile da superare e che pone sin da oggi problemi ed interrogativi.

In ogni modo, a parte queste riserve o perplessità, che mi pare non sono solo contenute nella relazione che — ripeto — condividiamo in pieno, ma che sono state espresse da tutti gli oratori intervenuti nel corso del

dibattito, prendiamo atto del fatto che, a venticinque anni dalla sua origine, l'autonomia in qualche modo diviene più matura, più sostanziale, più ampia, più compiuta.

E' un impegno che può essere anche esaltato, ma diventa — come è stato detto qui — allo scadere di questa legislatura, e diciamo pure allo scadere di un venticinquennio, di un quarto di secolo, oggetto di riflessione, di profonda riflessione, perché le più ampie competenze, anche se non proprio legislative (di questo ne parlerò più oltre) le deleghe che ci vengono rilasciate, è vero che ci consentono di poter operare più rapidamente nel settore dell'urbanistica, dove tra l'altro avevamo già competenza esclusiva, ma per lo meno non dobbiamo ricorrere ai pareri di una serie di organi dello Stato, molte volte allo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con una perdita di tempo che incide notevolmente nell'iter globale di tutte le pratiche che riguardano un settore delicato e certamente in ritardo come è la disciplina urbanistica in Sardegna.

Il settore delle sovrintendenze: tante volte ci siamo lamentati perché i funzionari dello Stato che possono in qualche modo essere accusati per certe lentezze dovute alla scarsa disponibilità di personale, magari perché uffici costituiti in Sardegna come più volte accade con gli organi periferici dello Stato, sono più spesso non solo carenti di personale o non sempre dotati di personale sufficientemente qualificato. Ma non possiamo neanche ignorare — e questo è stato oggetto anche di ampi dibattiti, di tanti confronti o scontri con alcuni sovrintendenti — che molte volte il territorio dell'Isola è stato con leggerezza sovraccaricato e deturpato; vi sono delle responsabilità degli amministratori regionali, certamente, ma questi luminari della tutela del paesaggio e delle risorse naturali e paesaggistiche che avrebbero dovuto in qualche modo esprimere impostazioni obiettive, al di fuori anche di interessi locali che molte volte portano gli stessi amministratori comunali a premere perché determinate pratiche e determinati progetti anche se eterodossamente impostati vengano approvati, in sostanza hanno dato

prova di scarsissima obiettività e non rispondenza alle esigenze reali della nostra Isola. E' vero infatti che abbiamo visto come si vede in diverse parti dell'Isola, meno che in altre regioni comunque, il terreno sovraccarico, deturpato in alcuni punti, in altre parti invece... (parlo della Marina di Orosei) per trentasei chilometri di spiaggia non è stata mai consentita la costruzione di un solo impianto ricettivo, soltanto perché un sovrintendente si era impuntato nel rifiutare ad una zona la vocazione chiaramente turistica, la realizzazione di un solo impianto turistico.

Domani cominceranno ad essere alle dipendenze della Regione, non si supera tutto; io credo che dovranno via via essere sostituiti con *équipe* di tecnici che si formino ad una nuova scuola regionale, regionalistica, come per i piani territoriali paesaggistici per i quali ugualmente ci viene delegata in qualche modo la competenza. Io credo che alla commissione Martuscelli che... tanti lutti ha tentato di portare in Sardegna, (magari lutti alla... rovescia), credo che possano sostituirsi Commissioni democratiche che nascano da scelte del Consiglio Regionale, da scelte degli amministratori locali, da scelte di altri amministratori, di altre dimensioni da individuare e che saranno scelte in futuro e potranno sostituirsi a funzionari impegnati talvolta a tutelare interessi speculativi, altre volte invece, come nel caso che citavo precedentemente, a tutelare o piaceri edonistici di qualche visitatore, o interessi di strani naturalisti non sempre camminando su un piano di reale e sostanziale aderenza ai problemi della nostra società. Anche questi problemi vanno visti nel contesto generale di tutti i problemi che interessano, tormentano ed affliggono una società.

E' chiaro che perché questa autonomia sia realmente in futuro, più sostanziale e più ampia, come dicevo prima, altre battaglie ci attendono. Quattro impegni, a mio avviso, sono indispensabili in questo momento, (potrebbero essere numerosi ma mi limito a citarne quattro). L'accettazione di questo testo non rappresenta alcun limite rispetto alle battaglie future. Sarebbe stato un errore, in questo momento, in questa fase, non accettare

questo testo che allarga ed arricchisce, indubbiamente, sia pure attraverso l'Istituto della delega, la nostra autonomia. Però altre battaglie ci attendono e ci attendono attorno ad un impegno vigoroso, come quelle condotte nel 1966, come quelle che abbiamo saputo riprendere attorno alla 509, come quelle che, in alcuni momenti esaltanti, abbiamo saputo condurre, riscontrare sulla nostra strada di Consiglieri regionali e di rappresentanti del popolo sardo.

Ed è in questo contesto che un rinnovato patto autonomistico, al di fuori di formule politiche o di gestione o di co-gestione del governo regionale si impone. Deve essere severo, deve rappresentare un fatto serio, non deve generare sospetti o diffidenze in alcuno; si impone per un effettivo potere contrattuale capace non soltanto di far rispettare gli impegni che in questo momento lo Stato sta assumendo ma capace anche e soprattutto inizialmente sul piano legislativo, successivamente anche in merito ad altre deleghe amministrative, e di funzioni, di allargare più ampiamente la nostra autonomia.

Sono impegni che diventano indispensabili per quello che è stato detto. Si pensi alla agricoltura: competenza esclusiva primaria per la Regione, cionostante basta una norma comunitaria a bloccare ogni iniziativa di una Regione autonoma a Statuto speciale. Vi sono poi le altre battaglie per l'autonomia di alcuni enti strumentali che hanno inciso ed incidono sempre di più ed in modo rilevante nelle scelte economiche, nella realizzazione, nella attuazione dei programmi dell'Amministrazione regionale; è un processo di sviluppo che tende a creare un nuovo assetto civile economico, sociale, infatti non può prescindere dalla possibilità di porre per poter coordinare, e per potere rigorosamente programmare il secondo tempo non solo della gestione dell'autonomia, ma il nuovo momento anche della programmazione, di potere programmare queste iniziative per farle convergere verso obiettivi individuati dalla classe politica isolana, dal Consiglio Regionale e quindi dall'Istituto autonomistico.

Più competenze legislative domani rivedicheremo e più numerose deleghe sul piano amministrativo. M'avvio a concludere, colleghi del Consiglio, nel frattempo però — ed è questo il secondo impegno — la autonomia si realizza — ed è stato detto anche questo — nella misura in cui la Regione riceverà e trasmetterà il contenuto autonomistico, verso le articolazioni periferiche, verso le più lontane, verso altre comunità o verso altre strutture ed organizzazioni intermedie la cui dimensione ottimale forse è ancora da stabilire: può essere il comprensorio, può essere il consorzio, possono essere altre che verranno elaborate, studiate e portate avanti dall'Amministrazione Regionale, dal Consiglio Regionale, ma la Regione dovrà essere in grado di non ripetere, come è accaduto per lungo tempo «gli errori e le disfunzioni che erano, sono stati e restano tipici di un apparato centralizzato come quello dello Stato, ma trasmettente effettiva qual è di autonomia che riceve da parte degli organi dello Stato, che strappa agli organi centralizzati dello Stato e trasmette verso la periferia, verso tutte le sue articolazioni periferiche.

ROJCH (D.C.). Onorevole Assessore, la struttura della Regione è centralizzata e burocratica come quella dello Stato, peggiore anzi. Cioè in Sardegna abbiamo un apparato centralizzato peggiore di quello dello Stato.

SERRA (D.C.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. Onorevole Rojch, credevo che ella avesse capito che sto dicendo esattamente questo. Anche se quando diciamo questo, un richiamo al realismo non sia da trascurare perché è vero, diciamo più spesso, la Regione dovrà soltanto programmare l'attività operativa, la gestione sarà demandata ad altri organismi: molti, moltissimi anni, ammesso che ci si arrivi a demandare tutta la gestione verso il potere locale, occorreranno. Dobbiamo essere realisti. La Regione dovrà guidare, dovrà operare scelte politiche di fondo, dovrà indirizzare, dovrà soprattutto programmare certe responsabilità sul piano operativo, si pone perciò il discorso

della strumentazione e della sua struttura ed è questo il terzo punto: la struttura della Regione, onorevole Rojch, quella ormai arcaica va rivista, ammodernata e superata realmente perché per lungo tempo, parte della gestione sarà ancora della Regione. Quarto punto: una legislazione adeguata che sappia tradurre o rendere traducibile in attuazione pratica le norme che ci vengono delegate oggi dallo Stato.

Se dovessimo insistere con una legislazione a volte caotica, confusa, contraddittoria, io credo che diventerebbe inutile anche la conquista di alcune competenze e l'acquisizione di altre deleghe. Forse allora dimostreremmo allo Stato che, tutto sommato, certe battaglie per l'autonomia o per il suo allargamento ed arricchimento non sono degne di essere prese in considerazione dal momento che non sappiamo legiferare adeguatamente, in modo omogeneo, ed incisivo, perché tutta la legislazione risponda agli obiettivi che la programmazione regionale dovrà fissare e renda operanti effettivamente, concretamente e realmente queste norme.

Io credo che siano questi gli impegni che possono rendere veramente feconda anche questa parte, questa porzione di più ampia autonomia che oggi riusciamo a strappare in attesa di altre battaglie, di altri eventi e di altre conquiste.

Io credo che questa legislazione — lo ha detto Soddu — debba contribuire soprattutto a superare la vecchia regione contributizia ed assistenziale per guardare a quella regione che si occupa effettivamente di incidere in profondità sulle strutture della Sardegna, sulle strutture della nostra società.

Perché allora le nostre battaglie, anche quelle future, per nuove competenze legislative, per nuove deleghe e contro alcune norme comunitarie che possono impedire alla autonomia regionale di operare effettivamente in senso autonomistico diventino legittime e diventino rispettabili anche da parte dell'interlocutore che è lo Stato.

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

PRESIDENTE. Passiamo alla lettura e votazione dei singoli articoli. Si dia lettura del Titolo I, Capo I, articolo 1.

CARRUS, *Segretario f.f.*:

TITOLO I

MATERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA

CAPO I

POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE

Art. 1

Sono trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di polizia locale urbana e rurale svolte dagli enti locali, compresa la prevenzione antincendi nelle campagne, il servizio di abigeato di cui al R.D. 14 luglio 1898, n. 404, e successive modificazioni ed il barracellato di cui al R.D. 14 luglio 1898, n. 403, e successive modifiche.

La Regione trasmette al Rappresentante del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che questi sono divenuti esecutivi ai sensi delle disposizioni in vigore.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali attinenti la pubblica sicurezza, nei servizi di abigeato e di barracellato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del Capo II e dell'articolo 2.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

CAPO II

AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 2

Sono trasferite alla Regione Sarda le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'ente di sviluppo (E.T.F.A.S.), agli enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti in Sardegna in materia di agricoltura e foreste, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il Tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Il quinto comma dell'art. 1 del D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257, è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del Capo III e dell'articolo 3.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

CAPO III

LAVORI PUBBLICI DI ESCLUSIVO INTERESSE DELLA REGIONE.

Art. 3

Il primo comma dell'art. 9 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dai seguenti:

«Sono da considerare di preminente interesse statale in relazione all'art. 3 lett. e) dello Statuto speciale per la Sardegna le seguenti opere pubbliche:

a) costruzione, riparazione e manutenzione delle autostrade e delle strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate ai sensi dell'art. 12, della legge medesima;

b) costruzione ferroviarie, ad eccezione delle linee metropolitane;

c) aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere esclusivamente turistico;

d) costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe;

e) opere dipendenti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi;

f) edifici ed opere destinate all'espletamento di servizi statali;

g) opere di riparazione di danni bellici.

La Regione sarda deve essere sentita nella classificazione e declassificazione delle strade statali interessanti il proprio territorio».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per far riflettere il Consiglio su questo articolo. Voi pensate che d'ora in avanti, a giudizio dello Stato, sono di interesse regionale tutti i porti fuorché quelli di prima classe. Che cosa significa? Che mentre fino adesso eravamo costretti ad intervenire soltanto per i porti di quarta classe o ancora più giù, d'ora in avanti lo Stato non ci darà più un soldo per tutti i porti tolti quelli di prima classe. Questo per farvi meditare sulle questioni finanziarie, cioè bisogna stare attenti, nell'approvare le norme, alle conseguenze finanziarie che esse comportano, perché quando si dice che queste opere e soltanto queste opere rimangono di interesse statale, significa che per tutto il resto dovrà provvedere la Regione. (*Interruzione dell'onorevole Dessanay*).

Eh no, onorevole Dessanay, questa è l'interpretazione dello Stato, è questa qui! Infatti, per i porti di quarta classe non è mai intervenuto lo Stato, perché dal 1952 siamo noi che stiamo spendendo per quei porti. Insomma, bisogna stare attenti. Ecco perché richia-

mo l'attenzione su questo articolo, per poi pensare all'articolo 38.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 4

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale della Sardegna, viene delegato alla Regione sarda, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali in ordine a:

a) alle opere di soccorso e di ricostruzione e rinascita dei territori colpiti da calamità naturali dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi;

b) ai contributi, la progettazione e la gestione dei lavori relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, ed alla ricostruzione e riparazione dei beni distrutti o danneggiati in dipendenza degli eventi bellici ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e successive modifiche, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successiva modifica, della legge 31 luglio 1954, n. 607, e delle altre disposizioni legislative in materia;

c) all'esercizio delle competenze del Ministero dei lavori pubblici in ordine ai cantieri scuola a termini della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

d) ai mutui relativi ad opere pubbliche, contratti o da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

e) alla costruzione e manutenzione di porti di prima e seconda categoria, prima classe.

VI LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

La delega di cui ai precedenti commi sostituisce quella prevista dalla legge 5 settembre 1951, n. 1037.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 5

Il secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dai seguenti:

«Sono trasferiti alla Regione sarda:

a) gli Uffici del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Sardegna e del Genio Civile con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale;

b) gli Uffici del Genio Civile per le Opere Marittime.

Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla Regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sarà effettuata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici e la Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sono, altresì, trasferite alla Regione sarda le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ad ogni altro organismo avente sede presso gli Uffici del genio civile ed i provveditorati alle opere pubbliche trasferiti con il precedente primo comma e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della Regione.

Il Provveditore alle Opere Pubbliche continua temporaneamente ad essere preposto anche alle sezioni e servizi rimasti allo Stato.

PRESIDENTE. Prima di mettere in discussione e approvazione l'articolo 5, è opportuno discutere e porre in votazione l'ordine

del giorno numero 1 presentato per la modifica dell'articolo. Se i presentatori vogliono illustrarlo...

MASIA (D.C.). Si illustra da sé. Ne ho parlato nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Prima allora voteremo lo articolo, indi metteremo in votazione l'ordine del giorno. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 5, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno, l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è scelta la strada dell'ordine del giorno anziché quella più coerente della proposta di emendamenti aggiuntivi, nella speranza che poi la Giunta consideri l'ordine del giorno come un emendamento aggiuntivo nella trattativa che farà col Governo. Si è voluta scegliere questa strada, ma in realtà l'ordine del giorno è un emendamento aggiuntivo all'articolo 5, insomma.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica.

SERRA (D.C.), Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica. La Giunta accoglie totalmente il suggerimento contenuto nell'ordine del giorno, e si impegna a far sì che, attraverso il suo legittimo rappresentante presso il Consiglio dei Ministri (che è il Presidente), sia portata avanti l'istanza che in questo ordine del giorno viene avanzata.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

Si dia lettura del capo IV dell'articolo 6.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

CAPO IV
EDILIZIA ED URBANISTICA

Art. 6

Spetta alla Regione Sarda l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dell'art. 5 della legge 11 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, e l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

Cessano le funzioni esercitate per la Sardegna, a termine dell'art. 56 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali.

L'art. 11 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, è abrogato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 7

Sono trasferite alla Regione sarda le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La Regione potrà avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora per richiamare, anche su questo articolo, l'attenzione dell'assemblea. Ecco un altro esempio di nuovo onere finanziario per la Regione. Qui si dice: «La Regione potrà avvalersi, per la redazione dei predetti piani, della collaborazione degli organi statali preposti alla tutela eccetera, eccetera...», i quali organi, secondo quanto ci diceva l'Assessore poco fa, funzionano nella misura in cui funzionano. Questo significa che la Regione sarda, se vorrà fare questi piani, dovrà assumere del personale specializzato, quindi ecco un'altra spesa che apparentemente non c'è, ma che invece la Regione dovrà accollarsi. In proposito ripeto il richiamo all'Assemblea di volgere l'attenzione all'articolo 38.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 8

Il primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Nulla è innovato per quanto riguarda le agevolazioni disposte dallo Stato per favorire lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura del Capo V e dell'articolo 9.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

CAPO V

Trasporti su linee automobilistiche e tranviarie.

Art. 9

L'art. 20 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dal seguente:

«La Direzione Compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna è trasferita alla Regione, con esclusione dei centri autoveicoli e dispositivi».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 10

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Speciale per la Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla Regione sarda per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla Regione dagli Uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale:

1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione: esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;

2) nel settore del personale delle aziende concessionarie: vigilare sull'esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché nominare il presidente del consiglio di disciplina.

Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, nonché all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenze regionale attualmente esercitate da appositi uffici della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Ciò fino a quando con il provvedimento e riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, da emanare ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 755, non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

Con il medesimo provvedimento saranno altresì determinate le funzioni da attribuire al dirigente tecnico previsto dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 784, quale Direttore Compartimentale M.C.T.C. per la Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo VI e dell'articolo 11.

MELIS PIETRINO, Segretario:

CAPO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 11

Sono trasferite alla Regione sarda, per il rispettivo territorio, le seguenti funzioni amministrative:

a) l'autorizzazione all'apertura ed alla messa in esercizio di stabilimenti di produzione ed alla utilizzazione di acque minerali naturali o artificiali;

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

b) l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali idroterapici;

c) la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali naturali, ancorché artificialmente gassate, e sull'esercizio degli stabilimenti termali ed idroterapici fermo restando quanto riguarda la disciplina igienica.

In ordine alle funzioni amministrative indicate alle lettere precedenti rimangono ferme le disposizioni vigenti concernenti le autorizzazioni ed i controlli sanitari sulle acque minerali e termali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 12

L'Ufficio distrettuale delle Miniere, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato le funzioni riservate allo Stato, è trasferito alla Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo VII e dell'articolo 13.

MELIS PIETRINO, Segretario:

CAPO VII

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 13

Cessano le attribuzioni esercitate in Sardegna dagli organi centrali dello Stato in ma-

teria di turismo ed industria alberghiera, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1531, fatta eccezione di quelle contenute nel terzo comma degli artt. 4 e 6 dello stesso decreto.

Fino a quando la materia tributaria attiene ai provvedimenti relativi al riconoscimento e alla revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, alla delimitazione dei rispettivi territori, alla classificazione delle stazioni stesse, nonché alla determinazione delle località di interesse turistico non sarà diversamente disciplinata, rimane fermo l'obbligo di sentire il parere del Ministero delle finanze.

In materia di agenzie di viaggio resta riservato allo Stato il nullaosta al rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere.

I rapporti internazionali nella materia del turismo e dell'industria alberghiera sono di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. E' riservata al Ministero del turismo e dello spettacolo l'istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazioni e di promozione all'estero, nonché degli uffici di frontiera.

La promozione all'estero a favore del turismo nazionale spetta al Ministero del turismo e dello spettacolo che la esercita per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

L'attività promozionale turistica all'estero, per le iniziative realizzate nel proprio territorio, spetta alla Regione, la quale utilizzerà normalmente, a tale scopo, le strutture dell'Ente nazionale per il turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo VIII e dell'articolo 14.

MELIS PIETRINO, Segretario:

CAPO VIII

MUSEI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

VI LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

Art. 14

L'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«La Soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla Regione sarda, la quale, può altresì avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle Soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna.

La soluzione dei problemi tecnici connessi con l'istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è adottata dall'Amministrazione regionale, sentite le Soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie».

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 15

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, viene delegato alla Regione sarda, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alla Regione dall'Ufficio trasferito di cui al precedente art. 12, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alla Regione sarda delle attribuzioni di cui al D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532:

a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunabuli, delle stampe ed incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3

della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo lettera c) della legge stessa;

c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permutazioni delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328;

d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;

e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericoli di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

f) esercitare le funzioni di ufficio per la esportazione ai termini della suddetta legge 1° giugno 1939, n. 1089;

g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta ritengano che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;

h) operare le ricognizioni delle raccolte private;

i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vigilare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;

l) preparare i dati per la statistica generale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo II, Capo I, articolo 16.

MELIS PIETRINO, Segretario:

TITOLO II
MATERIE DI COMPETENZA
CONCORRENTE ED INTEGRATIVA

CAPO I
INDUSTRIA E COMMERCIO

Art. 16

L'art. 18 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, è sostituito dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materie di fiere e mercati ad eccezione degli artt. 12 e 13 dello stesso decreto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo II e dell'articolo 17.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

CAPO II
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ' NON RIGUARDANTE OPERA A CARICO DELLO STATO.

Art. 17

L'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1562, è sostituito dal seguente:

«Le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di dichiarazione di pubblica utilità, di provvedimenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità, di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e dei conseguenti provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza dei fondi, nonché tutte le attribuzioni amministrative in materia espropriativa previste dalle vigenti disposizioni comprese quella della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non riguardanti opere a carico dello

Stato, sono esercitate, in Sardegna, dalla Regione.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla Regione sarda, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale delegate alla Regione.

Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni delegate in conformità alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 13 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo III e dell'articolo 18.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Capo III
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA

Art. 18

Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sardegna, sono esercitate dagli organi della Regione.

Le dette funzioni riguardano in particolare:

a) il riconoscimento giuridico, la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, l'estinzione nonché quanto si attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza;

b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, alla Regione spetta anche la nomina del commissario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 19

La Regione provvede per il proprio territorio:

a) all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e agli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;

b) al mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; all'assistenza mediante ospitalità presso idonei istituti in favore di minori e di anziani nonché all'assistenza estiva ed invernale dei minori;

c) all'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi;

d) all'assistenza sanitaria e farmaceutica e all'assistenza in natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 774, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568 e successive modificazioni;

f) alla decisione delle controversie in materia di ospitalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sardegna ed enti operanti in altre Regioni, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di ospitalità;

g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Io pregherei i colleghi della Giunta di rileggersi anche questo articolo 19. Pensate a tutto ciò che dobbiamo fare sul piano finanziario: integrare i bilanci degli enti comunali di assistenza; mantenere gli inabili al lavoro; fornire l'assistenza di materiali vari ai ceti bisognosi; garantire l'assistenza sanitaria e farmaceutica. Man mano che queste cose vengono fatte dalla Regione, lo Stato, piano piano, come ha fatto per gli enti del turismo, o sopprime i capitoli, o riduce le disponibilità finanziarie al lumicino e a noi resta solo la scelta o di far fallire tutto o di provvedere con nostri mezzi. Cioè, accanto alle spese che già ci passano, bisogna pensare a tutto quello che dovremo fare al posto dello Stato, perché l'ampliamento delle competenze vuol dire anche mettere quattrini, se non vogliamo che domani gli enti di assistenza falliscano.

PRESIDENTE. Tenendo presenti le raccomandazioni dell'onorevole Zucca per noi e per la Giunta, metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTU

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 20

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché alla assistenza di stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;

2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario o urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse Regioni;

3) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza, operanti nel territorio della Sardegna, previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dell'art. 4 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99;

4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568, all'assistenza dei profughi stranieri;

5) all'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) agli studi e alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza che attingono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli obblighi internazionali.

L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui al n. 3 del presente articolo è delegato, per il territorio della Sardegna, alla

Regione, che esercita tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo della Amministrazione centrale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 21

Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale e pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi, operanti nella Sardegna.

I provvedimenti per le riforme degli statuti organici, la fusione, la trasformazione e l'estinzione degli enti pubblici di cui al primo comma, possono essere promossi anche dalla Regione.

Restano ferme, altresì, le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale e pluriregionale, operanti nella Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 22

Nel territorio della Sardegna i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pub-

blica, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente, ad eccezione di quelle attribuite alla Regione con il presente decreto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo IV e dell'articolo 23.

MELIS PIETRINO, Segretario:

CAPO IV

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Art. 23

Si applicano alla Regione autonoma della Sardegna, le norme contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed Uffici, con esclusione degli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dello stesso decreto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo V e dell'articolo 24.

MELIS PIETRINO, Segretario:

CAPO V

ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE.

Art. 24

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate, per il rispettivo territorio, alla Regione sarda.

La delega riguarda, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456), ed all'art. 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;

b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli artt. 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) l'addestramento professionale degli artigiani;

d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli artt. 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);

e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia. Le attività di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;

f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui all'art. 7 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10.

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

Nelle funzioni amministrative delegate sono comprese anche:

1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;

2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attività stesse;

3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;

4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 7 ed 8 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 25

Sono parimenti delegati alla Regione sarda i compiti attualmente svolti, in ordine alle funzioni di cui al precedente articolo, dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa norma non prevede un trasferimento di personale, però dice che la Regione sarda deve svolgere le funzioni ed i compiti demandati attualmente ai vari enti nazionali. Ma come? Questo personale dove va a finire? Chi lo paga? Non certo lo Stato, che

ha abolito il capitolo. Lo mandiamo a spasso, questo personale. Ecco i problemi che nascono, ed ecco perché richiamo ancora la vostra attenzione sull'articolo 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Capo VI e dell'articolo 26.

MELIS PIETRINO, Segretario:

CAPO VI
ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 26

Le funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica previste dagli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, sono delegate, in Sardegna all'Amministrazione regionale.

Alla Regione sarda si applicano altresì le disposizioni contenute negli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo III, Capo I, articolo 27.

MELIS PIETRINO, Segretario:

TITOLO III
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27

Sono trasferite alla Regione sarda le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, con-

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

sorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti in Sardegna nelle materie di cui ai precedenti articoli, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 28

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di cui agli articoli precedenti e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, gli organi centrali e periferici dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla Regione, gli atti, concernenti le funzioni amministrative trasferite, relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni amministrative e ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 29.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'art. 29.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 29

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di tra-

sferimento alla Regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla Regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 30 giugno 1974, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Le somme che, alla data predetta non risultino ancora impegnate saranno trasferite nel bilancio della Regione sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MELIS PIETRINO, Segretario:

Art. 30

Il trasferimento alla Regione degli Uffici statali di cui ai precedenti articoli, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'Amministrazione regionale.

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 31

Gli archivi ed i documenti degli Uffici statali di cui ai precedenti articoli, vengono consegnati alla Regione. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alla Regione nelle materie di cui ai precedenti articoli e quelli inerenti alle attività delegate con gli artt. 5, 9, 13, 22, 23, 24 e 25.

Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla Regione.

In ordine agli archivi e documenti consegnati alla Regione ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 32

La Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite con i precedenti articoli può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico

scientifico operanti per funzioni non trasferite alla Regione.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della Regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 33

Al funzionamento degli Uffici trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi degli articoli precedenti, l'Amministrazione regionale provvede con personale proprio.

A tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi Uffici alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere con loro consenso, trasferiti nei ruoli regionali.

La Regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Fino a quando la Regione non abbia provveduto ai termini del precedente comma, hanno efficacia le norme di cui agli artt. 21 e 222 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 34

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali previste dalla vigente legislazione di p.s., nonché ogni altra attribuzione di pubblica sicurezza comunque connessa alle materie di cui al presente decreto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 35

Per tutte le materie rientranti nelle competenze legislative di tipo concorrente ed integrativo spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della Regione sarda che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; detta funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e l'Amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, per il tramite del Commissario del Governo nella Regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento del-

le proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 36

Le funzioni amministrative delegate di cui al presente decreto vengono esercitate dagli organi in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'Amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MELIS PIETRINO, *Segretario*:

Art. 37

E' abrogata ogni disposizione legislativa e regolamentare incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo ...

Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica*. Prima che esaminiamo o passiamo ad approvare l'articolo 38, siccome sono nate delle perplessità che è indispensabile fugare (non so se con qualche documento o nota aggiuntiva od altro strumento a cui si ricorrerà), io la prego, signor Presidente, se il Consiglio è d'accordo, di sospendere l'esame di questo articolo e di rinviarlo a domani, per consentire un maggior approfondimento della materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Io non ho nulla in contrario ad accettare il rinvio a domani dell'esame di questo articolo, che secondo me è fondamentale e che in realtà in Commissione — io ero assente perché mi trovavo in Consiglio di Presidenza — non abbiamo potuto controllare nel suo complesso.

Il problema che si pone presenta due aspetti. Aspetto formale: lo Statuto dice che il titolo terzo può essere modificato soltanto con legge ordinaria e con una certa procedura. Noi faremmo male, anche se ci dessero miliardi a bizzeffe (e non è questo il caso), ad accettare la trasgressione di una norma statutaria che sancisce che le modifiche al titolo terzo devono essere fatte con legge ordinaria concordata con la Regione sarda. Aspetto sostanziale: ho l'impressione che da parte di chi ha controllato questo decreto di Norme di attuazione si sia posto mente soltanto ai fatti macroscopici (quali il trasferimento di uffici e di personale) e non si sia invece badato all'infinita serie di competenze che vengono trasferite o delegate alla Regione e che potranno comportare nel futuro, da parte dello Stato — come già sta avvenendo per alcuni problemi — uno sganciamento finanziario, per

cui noi saremo delegati ad esercitare funzioni dello Stato senza avere dallo stesso la copertura finanziaria adeguata, o dovremo limitare l'attività (per esempio, per l'istruzione professionale), solo ai pochi fondi che lo Stato ci passerà. Il che significherà non fare istruzione professionale, tanto per restare nell'esempio. Voi mi direte: «per farla come l'abbiamo fatta finora è meglio non farla», ma io dico che si potrà fare anche bene, quando avremo la competenza legislativa per modificare la struttura degli enti.

Quindi, il problema da guardare è che anche per i compiti che lo Stato ci affida, lo Stato stesso dovrebbe continuare a far fronte ai relativi oneri finanziari. Ma ciò non risulta, eppoi allo Stato — ripeto — come è avvenuto per gli enti del turismo, basta sopprimere il capitolo e il gioco è fatto! Dice: «volete fare l'assistenza pubblica? La fate con i vostri fondi! Io vi do tanti soldi (insufficienti); se vi bastano, bene, altrimenti arrangiatevi! Io non ho più competenze, le ho delegate a voi, e voi dovete vedervela coi comuni, coi bisogni, con gli enti di assistenza e così via».

Ecco perché, accettando la proposta, io credo che l'articolo 38 vada integralmente sostituito da un altro articolo che subordini l'entrata in vigore delle norme (che nel frattempo possono essere pubblicate) alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di una legge di modifica del titolo terzo, concordata evidentemente con la Regione in base alle norme dello Statuto. Tanto più che non bisogna avere fretta, egregi colleghi, di trasferire competenze alla Regione, perché trasferire competenze delegate o meno ad una Regione che si trova nelle condizioni in cui si trova oggi la Regione sarda, significa non fare un passo in avanti ma fare passi indietro, proprio per quella paralisi che dovrebbe provenire all'istituto regionale, già paralizzato (e lo stesso collega Carrus l'ha sottolineato). Quindi, anche se si dovessero perdere alcuni mesi per fare una legge ben studiata, in modo da avere la necessaria copertura finanziaria, e quindi passeranno alcuni mesi perché queste norme entrino in vigore, saranno mesi ben guadagnati, perché avremo messo la Regione in condizioni di re-

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

cepire queste competenze ed avremo studiato meglio il problema finanziario.

Non ho quindi nulla da eccepire sulla proposta di rimandare a domani l'esame dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni da parte del Consiglio, si accoglie la proposta di rinviare a domani l'esame dell'articolo 38, e pertanto ne sospendiamo la discussione.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Anche se mi rendo conto che l'ora è tarda, vorrei richiamarmi alle decisioni della Conferenza dei Capigruppo, secondo le quali si era stabilito di lavorare fino alle ore 22. Abbiamo quindi ancora tre quarti d'ora di tempo, e potremo utilizzarli iniziando l'esame di qualche altro provvedimento. Proporrei pertanto di porre all'ordine del giorno, per la discussione immediata, le proposte di legge unificate numero 215 e numero 319, sempre che non ci siano opposizioni in contrario.

Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Ho chiesto di parlare, signor Presidente, per dire che io non mi oppongo all'inserimento all'ordine del giorno delle proposte di legge testé citate, purché si inseriscano contemporaneamente, all'ordine del giorno del Consiglio, anche i due provvedimenti che riguardano le comunità montane, perché, signor Presidente, la prima Commissione ha terminato il lavoro di fusione dei testi e la Commissione finanze ha già espresso il suo parere finanziario. Quindi chiedo formalmente che vengano inseriti all'ordine del giorno anche i due disegni di legge che ho richiamato.

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, le rispondo ricordandole (lei era presente alla prima parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi) che di comune accordo si è stabilito il seguente iter circa gli argomenti da trattare: Norme di attuazione; il fondo di so-

lidarietà; la legge sui centri di trasfusione; la mozione sull'oncologico; la legge sull'ARST; infine, sempre che ne fosse rimasto il tempo, la mozione su Ottana. Questo è il programma che è stato concordato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, e che io pregherei venisse rispettato, diversamente il lavoro di programmazione che noi svolgiamo diventa veramente inutile. Io vorrei pregarla, se possibile, onorevole Carrus, di ritirare la sua richiesta.

CARRUS (D.C.). E' lungi dalle nostre intenzioni contestare le decisioni della Conferenza dei Capigruppo o i suggerimenti del Presidente del Consiglio. C'è però un piccolo problema di carattere regolamentare, ed è che la richiesta da me fatta si è resa necessaria, signor Presidente, al fine di evitare che vengano tenuti presenti i termini per la presentazione delle relazioni, in quanto un commissario della prima Commissione si è riservato di fare la relazione di minoranza. In questo caso, signor Presidente, se noi non facessimo questo inserimento, l'eventuale rispetto del programma della Conferenza dei Capigruppo sarebbe subordinato al rispetto della norma regolamentare che figura nella presentazione delle relazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, proprio per il rispetto del Regolamento, le ricordo, tra l'altro, che lei è stato nominato relatore per quanto concerne il disegno di legge sulle comunità montane.

CARRUS (D.C.). Non è esatto. E' il Presidente della prima Commissione.

PRESIDENTE. Non è lei il relatore? Comunque, la relazione non è ancora pervenuta, che io sappia, e non so neppure se la stiano facendo. So solamente che, allo stato attuale, la Presidenza non conosce la relazione su questo disegno di legge. Quindi, tra l'altro, essendo il disegno di legge senza relazione, ne sarebbe impossibile la discussione, anche volendo fare un disegno di legge. Lei mi insegna che si possono fare «strappi» al Regolamento quando c'è un accordo politico tra tutti i

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

Gruppi, accordo che supera quelle che sono le norme regolamentari. Sappiamo tutti che, anche se fosse stata presentata la relazione, per norma di Regolamento occorrerebbero tre giorni prima che il disegno di legge venga portato in aula. Si potrebbe ovviare, ripeto, se ci fosse un accordo politico tra le parti, ma questo accordo, per quanto concerne il disegno di legge sulle comunità montane, non c'è stato.

CARRUS (D.C.). Ritiro la mia proposta e mi riservo di richiamare in aula, domani, il disegno di legge che mi riguarda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per chiedere che vengano portate in discussione le relazioni dell'Assessore agli enti locali, che la prima Commissione ha già licenziato, relative alla costituzione in Comuni autonomi di Curcuris, Villagrande Strisaili e Viddalba. Dette relazioni sono pronte e sono già state distribuite. Ciò anche per consentire che, nel rispetto delle procedure, si arrivi alla conclusione dell'iter della costituzione dei Comuni, consentendo a questi di votare contemporaneamente a tutti gli altri. Siccome non è un problema il cui esame possa portare via gran tempo al Consiglio, signor Presidente, chiediamo che vengo incluso nell'elenco che ha fatto poco fa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, ella ha ben ripetuto qui gli accordi pervenuti in sede di Conferenza dei Capigruppo, però questi accordi sono subordinati al fatto che si abbiano le relazioni riguardanti queste proposte di legge. *Nulla questio* sul fatto che gli accordi ci sono, ma obiettivamente sono condizionati al presupposto che le relazioni siano disponibili non dico tre giorni, ma un po' prima almeno sì. Cioè non vorrei esser messo nelle condizioni di discutere le leggi — come ieri sera stava

per avvenire — sulle Norme di attuazione quando la relazione non era stata ancora consegnata. I tre giorni possono essere superati, ma almeno le tre ore siano rispettate.

Poi vorrei, signor Presidente, chiederle se consta che per prassi, oltre che per ovvii motivi sia stata convocata la Commissione integrata per il bilancio. Se a lei consta, ne dia annuncio in quest'Aula. Vorrei anche sapere se a lei consta che per prassi, oltre che per ovvi motivi, quando è riunita la Commissione integrata per il bilancio, non si possono riunire altre Commissioni, i cui membri (normalmente i Presidenti) fanno parte della Commissione bilancio. La ringrazierei se volesse dare questa comunicazione al Consiglio.

PRESIDENTE. E' una procedura inusitata, ma non ho difficoltà ad affermare che è stata convocata la Commissione integrata per il bilancio e che è prassi costante, quando la Commissione integrata si riunisce, poiché di essa normalmente fanno parte i Presidenti e i Vicepresidenti delle altre Commissioni, che non si riuniscano Commissioni diverse dalla seconda.

Per quanto concerne il problema che è stato sollevato dal collega Soddu, pur rendendomi conto della brevità del tempo che occorrerebbe per l'esame delle relazioni da lui citate, devo però dire che l'argomento non è stato oggetto di discussione in sede di Conferenza dei Capigruppo. Restando un pò di tempo a disposizione, non avremmo forse neanche grande difficoltà a soddisfare un'esigenza di questo genere, che però è «pericolosa», in quanto esistono tante altre esigenze da soddisfare e la scarsità del tempo a nostra disposizione è ormai a tutti nota.

Intanto, però, proprio per guadagnare tempo, riterrei opportuno iniziare la discussione immediata delle proposte di legge unificate numeri 215 e 319. Constatato che nessuno si oppone all'iscrizione all'ordine del giorno di questo argomento, a norma dell'articolo 67 del Regolamento interno il Consiglio può discutere e deliberare in merito.

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: «Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche» (215); «Norme relative ad interventi a favore di aziende e cooperative danneggiate da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche» (319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato della proposta di legge: «Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche», di iniziativa dei consiglieri Maddalon - Melis G.B. (P.C.I.) - Orrù, e della proposta di legge: «Norme relative ad interventi a favore di aziende e cooperative danneggiate da calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche», di iniziativa dei consiglieri Pisano - Catte - Sassu - Monni - Fadda - Ghinami - Milia - Bertolotti - Tronci; relatore l'onorevole Pisano.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Maddalon. Ne ha facoltà.

MADDALON (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve non solo per l'ora tarda, ma anche perché in Commissione abbiamo lavorato per presentare al Consiglio un testo unificato che è scaturito dalla proposta del nostro Gruppo e da quella del Gruppo democristiano. Nella sostanza, la proposta di legge che noi abbiamo presentato (n. 215) si proponeva alcuni obiettivi che ritroviamo nel testo unificato. In primo luogo, l'esigenza di regolare in un testo unico tutti gli interventi in materia di provvidenze a favore delle aziende agricole e delle cooperative danneggiate dalle calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche. Si tratta, come è noto, anche in questo campo, di un intervento integrativo rispetto alle provvidenze nazionali. In secondo luogo, l'esigenza di un intervento tempestivo da parte della Regione, nella misura in cui si verificano le avversità, per consentire che le provvidenze possano scattare con tempestività a favore delle imprese contadine e del movimento cooperativo. Infine, introduce un principio nuovo, che prevede un contributo a fondo perduto nella misura

del 30 per cento a favore dei coltivatori e delle cooperative che hanno subito danni, accogliendo così una legittima rivendicazione dei coltivatori diretti che richiedevano un intervento atto ad integrare il reddito perduto a causa delle avversità atmosferiche.

Noi riteniamo che questo testo, che introduce un nuovo strumento di intervento a favore dei lavoratori della terra, possa ottenere l'approvazione del Consiglio.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, certamente io sono favorevolissimo a questa legge. Fino ad ora, vigente la legge dello Stato, noi della Sardegna siamo sempre trascurati da parte del Governo centrale, e questa legge porterebbe un beneficio generale, diciamo così, a tutti i coltivatori della Sardegna. Come voi vedete e sapete, continuamente in Sardegna succedono queste calamità: o siccità, o alluvione, o altri malanni che tormentano l'Isola. Questa legge porta una correzione e un beneficio generale, e per questo mi dichiaro favorevole nell'interesse dei coltivatori della Sardegna, i quali ne hanno tanto bisogno e che tanto e tanto sono stati trascurati dal Governo centrale. A nulla sono valse le nostre interrogazioni a voi Assessori dell'agricoltura, perché la risposta che essi ci danno è che mancano i fondi.

Io spero che questa legge porti veramente un certo beneficio e si ponga come rimedio al disinteresse ed alle manchevolezze del Governo centrale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano, relatore.

PISANO (D.C.), relatore. Signor Presidente, in considerazione dell'ampia ed approfondita discussione svoltasi in Commissione, ed anche per il fatto che c'è stato sulle due proposte unificate il consenso di tutte le parti politiche (con soltanto una riserva del Gruppo

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

comunista, che l'ha sciolta stasera ed ha annunciato il voto favorevole), io credo di potermi rimettere alla relazione scritta. Voglio aggiungere soltanto questo: che il Consiglio regionale, nell'approvare questa legge, pone a disposizione della Giunta uno strumento molto importante. A noi non resta che raccomandare alla Giunta stessa e anche all'Assessore di effettuare tutti gli adempimenti (quali, per esempio, l'acquisizione del mutuo) necessari per l'attuazione della legge.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

PUDDU MARIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, perché mi pare che sia già emerso dagli interventi finora svolti che il testo unificato che abbiamo in esame è il frutto non solo della fusione di due iniziative che vengono da parte comunista e da parte democristiana, ma anche di una profonda collaborazione alla quale non è stata estranea, durante la predisposizione del testo definitivo, la stessa Giunta. I motivi che avevano indotto i proponenti consiglieri regionali a presentare le proposte di legge, avevano già indotto lo stesso Assessorato, la stessa Giunta, a predisporre un analogo disegno di legge. In fase di elaborazione, di studio, in sede di Commissione è stato possibile proprio far convergere le volontà di queste tre iniziative, per cui il testo che oggi il Consiglio si appresta ad esaminare e ad approvare è proprio la risultante di questi tre indirizzi, di queste tre volontà.

In modo particolare mi pare che debba esser sottolineato che con questo provvedimento sarà realizzato un efficace strumento, più suscettibile di una pronta attuazione in dipendenza del verificarsi di ulteriori deprecabili avversità e di più agevole riferimento da parte degli uffici regionali e degli operatori agricoli ogniquale volta dovrà esser fatto ricorso alle provvidenze di fronte a calamità eccezionali, che, purtroppo, come giustamente ha fatto rilevare anche l'onorevole Sassu,

in questi ultimi anni hanno avuto un carattere, una cadenza sin troppo accentuata.

Per queste considerazioni, la Giunta è totalmente favorevole all'accoglimento e all'approvazione del testo unificato delle proposte di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

USAI, Segretario ff.:

Titolo

Fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e delle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento a firma Pisano - Maddaloni - Melis Giovanni Battista (P.C.I.), sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

USAI, Segretario ff.:

«Il titolo è così modificato: "Provvidenze regionali in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche"».

(1)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per illustrare questo emendamento.

PISANO (D.C.), relatore. Si tratta di sostituire alla parola «fondo» la parola «provvidenze», perché, per la verità, la legge contiene anche provvidenze che non sono previste dal fondo. Si tratta quindi di un emendamento formale; per la tecnica giuridica, come terminologia, è più esatto dire «provvidenze» anziché «fondo».

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sassu. Ne fa facoltà.

SASSU (D.C.). Io dico che bisogna lasciare il testo del titolo come è. Nessuno è contro le cooperative; anche noi, come si può dire, anche io sono per le cooperative, ma sono anche per i singoli.

PRESIDENTE. Onorevole Sassu, forse è bene chiarire che questo testo viene modificato soltanto limitatamente alla parola «fondo». Invece di dire «fondo», si dice «provvidenze», ma è evidente che le provvidenze sono sia a favore delle aziende che a favore delle cooperative. Non viene cambiato nulla. Il cambiamento della parola iniziale comporta soltanto una correzione formale. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Per sapere se questa legge istituisce sì o no un fondo regionale. Se lo istituisce, è chiaro che deve comparire nel titolo, ed allora il problema non è di sostituire, ma di aggiungere, eventualmente, perché c'è un fondo di solidarietà che pensa ad alcune cose, in più ci sono provvidenze. Allora basterebbe mettere nel titolo: «nonché altre provvidenze per...». Semplicissimo, no? L'importante è che se c'è un fondo che si istituisce, bisogna pur dirlo nel titolo della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Noi siamo favorevoli all'accoglimento dell'emendamento, perché riteniamo che con esso, in effetti, altro non si voglia fare che correggere un errore, evidentemente tecnico, nel quale si è incorsi nel predisporre il titolo da parte della Commissione. Infatti, la proposta di legge prevede provvidenze sia a valere sul fondo, mediante le anticipazioni agli istituti di credito (sono quelle contemplate nel capo primo), sia provvidenze con il concorso della Regione nel pagamento degli interessi, per le quali viene disposto invece l'istituzione di un ulteriore capitolo di spesa nel

bilancio regionale (e sono quelle contemplate nel capo secondo).

ZUCCA (Indip.). Bisogna includerlo nel titolo!

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ecco, per questi motivi, proprio perché si prevede nel capo primo il riferimento al fondo, nel capo secondo invece il riferimento alle provvidenze col concorso della Regione al pagamento degli interessi, ci pare che sia tecnicamente più giusta la dizione «provvidenze». Cioè non ci si riferisce solo al «fondo»; nel termine «provvidenze regionali» è compreso anche «fondo».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Io insisto, signor Presidente, che questo, più che materia di votazione, dovrebbe essere argomento da rivedere in sede di coordinamento. L'Assessore ha dimenticato che con un articolo finale noi sopprimiamo una legge che istituiva quel fondo? Ce l'ha presente, questo fatto? Noi sopprimiamo tutte le altre leggi che operavano in questo senso (tra le quali c'era il fondo di solidarietà); ed allora bisogna, se istituiamo il fondo, che è il fatto principale della legge, che compaia nel titolo. Nulla vieta, ripeto, che si possa mettere «nonché altre provvidenze a favore delle stesse aziende», ma nel titolo della legge deve apparire l'istituzione del fondo come fatto principale.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta del collega Zucca, di vedere la questione in sede di coordinamento, sia accettabile. Io vorrei pregare l'Assessore e anche i presentatori dell'emendamento di consentire che il titolo venga eventualmente modificato in sede di coordinamento. (*Interruzioni*).

Sì, d'accordo, ma possiamo farlo in sede di coordinamento. In effetti, queste cose le facciamo quasi sempre in sede di coordinamento. Vedo che il collega Pisano è d'accordo e così anche gli altri presentatori dell'emen-

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

damento. Va bene: l'emendamento numero 1 è da intendersi ritirato. Andiamo avanti. Si dia lettura del Capo I dell'articolo 1.

USAI, Segretario ff.:

CAPO I
FONDO DI SOLIDARIETA'
REGIONALE IN AGRICOLTURA

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli, compresi gli affittuari, mezzadri, coloni e partecipanti, singoli o associati, le cui aziende sono state danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, contributi in conto capitale sulle spese necessarie:

a) per il ripristino della coltivabilità dei terreni e delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di muri di sostegno, strade poderali e interpoderali, canali di scolo, opere di provviste d'acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende agricole singole o associate;

c) per l'acquisto di sementi da impiegarsi nell'annata agraria in corso o in quella successiva a quella nella quale si è verificato l'evento dannoso;

d) per la ricostruzione di scorte vive;

e) per la ricostruzione di scorte morte.

I contributi di cui alle lettere a), b), e c) sono concessi nella misura dell'80 per cento quando i beneficiari siano coltivatori diretti, singoli o associati o appartengono alle categorie similari, e nella misura del 50 per cento negli altri casi.

I contributi di cui alle lettere c) ed e) possono essere concessi solo quando la produzione lorda vendibile abbia subito una perdita non inferiore al 30 per cento.

I contributi di cui alla lettera d) possono essere concessi solo quando l'allevatore abbia

subito una perdita del capitale-bestiami non inferiore al 20 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

USAI, Segretario ff.:

Art. 2

Ad integrazione delle provvidenze disposte dallo Stato l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei produttori agricoli di cui al precedente articolo 1, che abbiamo subito, per effetto di calamità naturali e di eccezionali avversità atmosferiche, perdite superiori al 30 per cento per coltura danneggiata, un contributo pari al 30 per cento della produzione lorda vendibile perduta, quale indennizzo parziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

USAI, Segretario ff.:

Art. 3

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e che, a causa degli eventi dannosi considerati nella presente legge, abbiamo avuto, rispetto alla media dell'ultimo triennio, una riduzione dei conferimenti di prodotto superiore al 35 per cento, una sovvenzione pari al 3 per cento dei maggiori costi unitari di gestione, ragguagliati alla media dell'ultimo triennio.

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

USAI, Segretario f f.:

Art. 4

Per ovviare ai danni derivanti al patrimonio zootecnico da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di bestiame bovino, ovino, caprino e suino di allevamento, un sussidio per l'acquisto di mangime nella misura che verrà di volta in volta stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, sentita la Commissione consiliare competente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I. - Destra Nazionale). Per esprimere un dubbio che mi è sorto nel leggere la legge e mi è stato chiarito in un senso che, a mio avviso, il testo non chiarisce completamente. E' detto che «l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di bestiame bovino, ovino, caprino, e suino di allevamento un sussidio». Secondo l'intenzione della Commissione, così mi è stato riferito, il sussidio andrebbe concesso a tutto il bestiame di allevamento ivi indicato. Se così è, la dizione della legge potrebbe dar luogo ad una interpretazione restrittiva, riferendo il termine «di allevamento» solo ai suini. Se l'intenzione della Commissione era di dare il sussidio a tutti, purché il bestiame fosse di allevamento, bisognerebbe mettere l'espressione «di allevamento» dopo la parola «bestiame». Si dovrebbe cioè dire: «proprietari di bestiame di allevamento bovino, ovino, caprino e suino».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano.

PISANO (D.C.), relatore. Credo che si possa accettare senz'altro la proposta dell'onorevole Anedda, perché la volontà della Commissione era proprio questa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'argomento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

PUDDU MARIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Siamo d'accordo su questa interpretazione.

PRESIDENTE. Va bene, allora prendiamo nota di questa osservazione e si provvederà all'opportuna correzione in sede di coordinamento.

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

USAI, Segretario f f.:

Art. 5

Sulle disponibilità del Fondo di solidarietà l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a coltivatori diretti, singoli o associati in cooperativa, ed agli appartenenti alle categorie similari le cui aziende abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento e ad allevatori diretti, singoli o associati in cooperative, che abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 30 per cento.

PRESIDENTE. Bisogna leggere anche lo articolo 6 e l'articolo 7, perché è stato presen-

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

tato un emendamento che sostituisce, in pratica, l'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7. Si dia quindi lettura anche degli altri due articoli.

USAI, *Segretario ff.*:

Art. 6

I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso dell'1,50 per cento e con ammortamento in cinque anni a rata costante. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.

Le modalità per la concessione dei prestiti saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e gli Istituti autorizzati al credito agrario di esercizio.

Art. 7

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti, con i relativi interessi, è garantita da privilegio secondo le norme e gli effetti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

I prestiti sono garantiti dalla garanzia sussidiaria dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento a firma Pisano - Madalon - Melis G. Battista (P.C.I.), sostitutivo totale, che mi pare in pratica valga a sostituire gli articoli 5, 6 e 7. Se ne dia lettura.

USAI, *Segretario ff.*:

«L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Sulle disponibilità del Fondo di solidarietà l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a coltivatori diretti, singoli o associati in cooperative, ed agli appartenenti alle categorie similari le cui aziende abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento e ad allevatori diretti, singoli o associati in cooperative che abbiano subito una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 30 per cento.

I prestiti di cui al comma precedente sono concessi al tasso dell'1% e con ammortamento in 5 anni a rata costante. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio. Le modalità per la concessione dei prestiti saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e gli Istituti autorizzati al credito agrario di esercizio. Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti, con i relativi interessi è garantita da privilegio secondo le norme e gli effetti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

I prestiti sono garantiti dalla garanzia sussidiaria dell'Amministrazione regionale"». (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per illustrare questo emendamento.

PISANO (D.C.), *relatore*. Si può dire che l'emendamento ha un carattere formale perché, in sostanza, unifica in un unico articolo il contenuto degli articoli 5, 6 e 7. Noi abbiamo ritenuto opportuno proporre questo emendamento perché i tre articoli trattano la stessa materia e anche per evitare eventuali confusioni con norme che si riferiscono nella stessa legge a provvidenze analoghe.

L'unica modifica contenuta in questo articolo è la riduzione del tasso di interesse: nella proposta approvata dalla Commissione era dell'1,50 per cento, mentre con l'emendamento lo riduciamo all'1 per cento, per allineare questo tasso di interesse a quello previsto in tutta la legislazione operante in campo nazionale, evitando così una sperequazione. Infatti le leggi nazionali per quanto riguarda il credito di soccorso prevedono l'1 per cento, e noi abbiamo voluto rispettare questo tasso. L'unica innovazione è questa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Indip.). Mi dispiace che l'ora tarda non mi consenta di fare un lungo discorso, signor Presidente. Finora era orientamento abbastanza esteso in questa Assemblea cer-

VI LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

care di utilizzare i fondi degli Istituti anziché istituire fondi nostri per fare prestiti. Perché è semplicemente una vergogna che dobbiamo fare prestiti sui nostri fondi in un bilancio striminzito e rigido quale quello che noi abbiamo, mentre vi sono decine di miliardi giacenti presso gli istituti di credito agrario. Ora si arriva addirittura all'assurdo: in questo articolo 5 è detto espressamente che da questo fondo si devono trarre quattrini da anticipare al Banco di Sardegna e agli altri istituti esercenti il credito agrario. Si dice infatti: «Sulle disponibilità del fondo di solidarietà l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario». Ora io mi chiedo se il Banco di Sardegna, la Banca Nazionale del Lavoro o altri istituti che esercitano il credito agrario abbiano bisogno di nostre anticipazioni per dare prestiti agli agricoltori. A che scopo dobbiamo fare queste anticipazioni, quando invece basta fare una convenzione e dire: «In questi casi noi vi abbassiamo (basta esperire la pratica) il tasso di interesse con i fondi che abbiamo»?

Concedere anticipazioni vuol dire dare il capitale agli istituti bancari. Se cioè ci fossero stati due miliardi, dovevamo dare due miliardi dal fondo alle banche, che hanno già decine di miliardi nostri a disposizione! Ma non vi sembra una cosa assurda? A me pare assurda che noi, Regione sarda, anticipiamo quattrini alle banche dal nostro fondo. Una cosa assurda, direi persino giuridicamente discutibile, perché non è ammissibile che noi prestiamo soldi alle banche, dopo che abbiamo un fondo di tesoreria per decine di miliardi. Chiedo, quindi, che si rifletta su questa assurdità giuridica e politica, per la quale, anziché utilizzare i fondi che già abbiamo, addirittura dovremmo darne alle banche. E' già sbagliato istituire un fondo presso le banche, come il fondo artigiani, perché anche quest'anno dobbiamo stanziare miliardi per incrementarlo e quindi non utilizziamo i fondi delle banche. Quello che invece dobbiamo fare è il contrario: utilizzare i fondi, i soldi che hanno le banche (eventualmente abbassando il tasso di interesse), utilizzare i soldi che sono già nostri,

senza dare dal bilancio regionale altri fondi alle banche.

Ecco perché chiedo ai proponenti di sospendere eventualmente la discussione di questi articoli, per rivederli con maggiore calma, quanto meno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.), relatore. Signor Presidente, per dire che la preoccupazione del collega Zucca è per lo meno sorprendente. Intanto bisogna tener conto che questa proposta di legge prevede due tipi di interventi, per quanto riguarda il credito, che sono quelli tradizionali previsti dalla legislazione regionale e nazionale in materia da quando esiste la legge generale sul credito agrario. La legge prevede due tipi di interventi per il credito: uno a valere sul fondo, un altro a valere sul concorso sugli interessi utilizzando i soldi delle banche (come dice l'onorevole Zucca). Questo fondo interviene in situazioni particolari, per delle categorie particolari che si trovano in condizioni del tutto eccezionali.

E vediamo che cosa dice in sostanza questo articolo. Dice che, a valere sul fondo, si danno delle anticipazioni intanto ai coltivatori diretti...

ZUCCA (Indip.). No, agli istituti di credito agrario.

PISANO (D.C.), relatore. E' evidente. Ma è chiaro che gli istituti utilizzeranno il fondo della Regione, come tutti i fondi della Regione che esistono (veda per esempio la legge 74, veda la legge sull'artigianato che ha nominato lei, veda la legge 36 amministrata sul fondo per la cooperazione, eccetera)...

ZUCCA (Indip.). Sono leggi assurde! Dobbiamo correggerle, non farne delle altre.

PISANO (D.C.), relatore. Assurde secondo il suo punto di vista! A valere sul fondo si danno delle anticipazioni soltanto per i coltivatori diretti che abbiano subito perdite del

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

prodotto lordo vendibile nell'ordine del 40 per cento, e per gli allevatori che abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile non inferiore al 30 per cento. Che cosa significa questo? Significa che la Regione, come ha fatto nel passato, vuole e deve avere, a nostro giudizio, uno strumento per poter intervenire senza subire i condizionamenti che derivano dalle banche. Per esempio, onorevole Zucca, se ci sono migliaia e migliaia di coltivatori diretti che hanno avuto il prodotto danneggiato del 40 per cento, con quali strumenti lei può imporre ad un istituto bancario di utilizzare i suoi fondi per accogliere tutte le domande che vengono presentate? Io lo vorrei sapere.

ZUCCA (Indip.). Attraverso le garanzie sussidiarie, non dando soldi per fare prestiti.

PISANO (D.C.), *relatore*. Infatti lo strumento della garanzia sussidiaria nella legge è previsto, sono previsti i due... Per esempio, a giudizio dei presentatori e della Commissione, non basta, perché...

ZUCCA (Indip.). Perché le banche comandano e noi obbediamo!

PISANO (D.C.), *relatore*. Abbia pazienza, anche a me piacerebbe che il Consiglio regionale comandasse sulle banche, onorevole Zucca. Intanto bisogna vedere che cosa è la garanzia sussidiaria, che differenza c'è, se vogliamo approfondire il discorso, tra una garanzia sussidiaria ed una fideiussione. Sono due cose molto diverse. Lei sa che la garanzia sussidiaria comporta, mi pare, l'obbligo (non ricordo bene le percentuali) dell'accantonamento di un trentaseiesimo della somma e che, normalmente, dalla banca questa garanzia non è accettata.

ZUCCA (Indip.). Da chi? Dal nostro tesoriere!

PISANO (D.C.), *relatore*. Ma che cosa c'entra il tesoriere, onorevole Zucca! Io non riesco a capire quali siano i punti oscuri...

ZUCCA (Indip.). Ma è un assurdo!

PISANO (D.C.), *relatore*. Onorevole Zucca, fino a quando le banche ed il sistema bancario in Italia saranno organizzati come sono organizzati, evidentemente la banca si riserva il diritto di accettare o di non accettare la richiesta. Comunque, io vorrei concludere il mio discorso per evitare queste polemiche.

A nostro giudizio, i due tipi di intervento devono essere mantenuti. E' previsto l'intervento cui si riferiva l'onorevole Zucca (cioè concorso sugli interessi e garanzia sussidiaria da parte della Regione); c'è poi la facoltà che la Regione si riserva di intervenire con propri fondi in queste situazioni eccezionali, che abbiamo affrontato, ripeto, anche nel passato. Del resto, io vorrei dire anche un'altra cosa: in questo sistema non c'è, onorevole Zucca, nessuna novità, perché la legge numero 15, per esempio, che disciplinava l'amministrazione di questo fondo, che ha operato bene e tempestivamente fino a quando ha avuto delle disponibilità finanziarie, è stata recepita completamente.

ZUCCA (Indip.). Signor Presidente, io ho fatto una proposta perché mi pare che questo articolo non soddisfi nessuno.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, mi pare però che effettivamente, all'articolo 8 sia prevista anche la sua proposta. Vi si legge infatti che «a favore dei produttori agricoli che abbiamo subito... possono essere concessi prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale che verranno erogati da istituti o enti autorizzati all'esercizio dal credito agrario con il concorso regionale sugli interessi».

Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I. - Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io comprendo perfettamente le preoccupazioni del collega Zucca, che derivano dalla situazione anomala che si è determinata. Gli istituti di credito non gradiscono la garanzia sussidiaria della Regione (e quando parlo di istituti

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

di credito — sia ben chiaro — ricomprendo in essi anche il CIS, che si comporta nella stessa identica maniera); accettano a malincuore, ma non respingono, la fideiussione.

Vi è una ragione, non è che sia questione di antipatia: sia l'una che l'altra forma obbligano la banca e l'istituto di credito, in caso di insolvenza, ad agire preventivamente sul debitore. Che cosa accade, soprattutto in tema di industria, quando il debitore fallisce? In caso di fallimento, qual è il problema che preoccupa gli istituti di credito? Se fallisce il beneficiario del mutuo, è necessario attendere la chiusura del fallimento per poter far valere la garanzia nei confronti della Regione (il che significa, notoriamente, degli anni). Questa preoccupazione non dovrebbe esserci nella materia di cui discutiamo, perché gli imprenditori agricoli non sono soggetti a fallimento.

Detto questo per chiarire, sono d'accordo con l'onorevole Zucca quando dice che trattasi di situazione anomala. Perché è vero che le banche che operano in Sardegna, operano per larghissima percentuale con danari che appartengono alla Regione, eppure la Regione è gravata di oneri che sono superiori al costo del maneggio del danaro. E' altresì vero che esistono due tipi di interventi, che sono sostanzialmente identici; è diversa solo l'ubicazione degli articoli, sono diversi i destinatari, sono diverse alcune altre cose (vedremo poi dove è la differenza), ma sostanzialmente si tratta di concedere agli agricoltori — adoperiamo un termine generico — che si trovano in una determinata situazione, dei prestiti a tasso agevolato. Allora si tratta di vedere se è possibile trovare uno strumento (ecco il perché del ripensamento al quale io mi associo) per imporre — adoperiamo questo termine «imporre» — agli istituti di credito, nel rispetto della loro autonomia e dei loro rischi, di seguire la politica creditizia che la Regione dirige, per imporre agli istituti di credito di erogare prestiti a quelle categorie di persone o di aziende alle quali la Regione ritiene giusto vengano concessi prestiti in determinate situazioni.

La differenza tra l'uno e l'altro articolo è tale che io francamente non la comprendo. Ho chiesto infatti chiarimenti agli Assessori. Mentre nell'articolo 5 si fa riferimento alla perdita della produzione lorda vendibile in una determinata percentuale (così come all'articolo 2 si fa riferimento quando si parla di contributo alla perdita delle colture), nell'articolo 8, ove tutti questi riferimenti percentuali sono precisi (per quanto possano esserlo in questa materia), si arriva ad una valutazione che non solo è discrezionale, ma è difficilissima, perché non ha come parametro un dato obiettivo (produzione lorda vendibile, o perdita delle colture), ma ha come riferimento la dimensione aziendale, che è un dato soggettivo. Cioè i «danni tali da compromettere il bilancio economico» mentre prima il riferimento è obiettivo: produzione lorda vendibile o colture. In questo caso è un riferimento soggettivo, cioè un riferimento alla dimensione aziendale di difficilissima dimostrazione, per cui — se quel ripensamento ci sarà — è necessario unificare i diversi tipi di provvidenze che hanno obiettivi diversi e possono avere un canale diverso.

Sarebbe opportuno anche unificare i criteri di indicazione, in maniera che l'ispettorato al quale è demandato, diremo, l'accertamento della valutazione dei danni, della valutazione della situazione, abbia un parametro unico e non vi sia un potere largamente discrezionale da una parte e di difficilissima identificazione dall'altra.

PRESIDENTE. Ricordo all'assemblea che sono quasi le 22 e quindi sarà opportuno...

PISANO (D.C.), *relatore*. Domando di parlare per fornire un chiarimento.

PRESIDENTE. Dia questo chiarimento, onorevole Pisano. Potremmo poi continuare domattina, e può darsi che stanotte, ripensandoci il problema...

PISANO (D.C.), *relatore*. Potremo riprendere domattina, è vero, però c'è da rilevare una differenza sostanziale. Mentre l'articolo

VI LEGISLATURA

CCCXXXI SEDUTA

13 MARZO 1974

8 interessa tutti i produttori agricoli che accedono al credito agrario con il concorso degli interessi, con la norma dell'articolo 5 noi abbiamo voluto riproporre un istituto che nella legislazione regionale esisteva e privilegiava i coltivatori diretti che si trovavano in situazioni eccezionali (la perdita del prodotto del 40 per cento è una situazione eccezionale). La Regione, col suo fondo, poteva fare, così come può fare con questo strumento, un intervento di carattere generalizzato, immediato, per tutti i coltivatori diretti operanti in una zona.

Certo, tutto è discutibile. Noi possiamo anche vedere se è opportuno o meno utilizzare i fondi propri della Regione, però il problema è che il fondo consente l'intervento generalizzato per quei contadini che si trovano in quelle condizioni particolari.

ANEDDA (M.S.I. - Destra Nazionale). E' giusto quello che lei ha indicato, però occorre trovare uno strumento agile ed immediato.

PISANO (D.C.), *relatore*. Appunto. Io direi allora che la differenza...

Comunque, se si vuole rimandare a domani, credo, signor Presidente, che sia meglio. Potremo poi riprendere il discorso, se ella ritiene.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è contrario, accolgo la richiesta. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 22 e 05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI*Il Coordinatore***Dott. Maria Pinna Scalas**

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1976